

RELAZIONE
SULL'ARCHIVIO DI STATO

IN


SALERNO

Con appendice sulla presente condizione degli Archivi
nelle province meridionali



SALERNO
STAB. TIP. FRATELLI JOVANE

—
1899



Al Prof. D. G. Cusani *TU-B-226*
questo minuscolo segno di stima e di affetto
P. B. Milotti

R

RELAZIONE
SULL'ARCHIVIO DI STATO

IX

SALERNO

Con appendice sulla presente condizione degli Archivi
nelle province meridionali



SALERNO
STAB. TIP. FRATELLI JOVANE

1899

AI LETTORI

L'On. Ministero dell' Interno con circolare del 30 aprile ultimo, n.º 8900-15-17, ordinava, assegnando due mesi di tempo, una minuta relazione sui lavori compiuti dal 1883 al 1898 negli Archivî che sono a carico dello Stato, e chiedeva che tale relazione, trattando anche degli atti, fosse compilata in modo da poter essere utilmente consultata dagli studiosi, sia nostrani che stranieri.

Ricordatosi poi degli Archivî esistenti nelle Province meridionali, della cui sorte si sono finora ingiustamente disinteressati, quale più e quale meno, tutti i precedenti Ministeri, a mezzo dei signori Prefetti estese anche ai nostri Archivî l'obbligo di quella circolare, la quale però ci è pervenuta non prima del 27 giugno.

Per la parte nostra aderiamo con lieto animo al desiderio dell' On. Ministro, confortati dalla speranza che questa maniera d' interessamento del materiale archivistico nelle Province del mezzogiorno porti seco un po' di risveglio a prò di questi nostri benefici istituti, e convinti di far cosa buona scrivendo come che sia una relazione sul-

l'Archivio di Salerno, del quale non si è mai occupato alcuno.

E poichè l'occasione ne si presenta opportuna per elevare anche noi un modesto lamento, visto che l'On. Ministro desidera anche di conoscere quel che si è fatto dal 1866 in qua, impieghiamo una parte del lavoro, e ben ne è il caso, a mettere in evidenza lo stato in cui si trovano da trentaquattro anni questi abbandonati Archivî dei quali quasi generalmente si ignorano l'indole, l'importanza e spesso anche l'esistenza. Piccoli in origine, stanno ora prendendo ampie proporzioni, ed il continuo aumento delle carte che vi si depositano dai molteplici Uffici risiedenti nelle Province, giustamente preoccupa e rappresenta un problema di non facile soluzione.

Ma che cosa sono questi così detti *Archivî provinciali*? Lo vedremo a suo luogo, e daremo una risposta che forse a prima vista sorprenderà: per ora adempiamo al dovere che impone la circolare e cominciamo dal rendere ragione del sistema che terremo.

Nell'ordinamento degli Archivî una norma generale può riuscire utile per la unità di indirizzo, ma quanto al sistema analitico è indispensabile che si lasci ampia libertà al criterio degli Archivisti. Non altrimenti si è fatto con le leggi e con i regolamenti che finora si conoscono, onde noi abbiam creduto opportuno di dividere le carte in cinque rami distinti, cioè l'*amministrativo*, il *giudiziario*, il *finanziario*, il *militare*, il *notarile*, e di ripartire gradatamente ciascun ramo in divisioni, categorie e sezioni. Del ramo *paleografico* e del *bibliografico* diremo poche parole, tanto per esprimere un voto ed un augurio.

Conformemente poi a quanto scriveva nel 1860 un Ministro della istruzione pubblica in una relazione ai suoi colleghi, noi siamo convinti che « gli eruditi nella variatissima condizione dei loro studî, trovano utile lo investigare così le vetuste pergamene, come i meno antichi carteggi diplomatici, i trattati internazionali e gli estimi di un Comune, lo statuto municipale, i capitoli d'una Compagnia; perchè dove uno non è attratto dalla importanza storica, si appaga della lingua, e mentre uno indaga le ragioni che motivarono i grandi fatti nei documenti ufficiali, un altro desume dalle cifre di un obliato registro di *dare* e di *avere* le condizioni stesse di uno Stato o di un Popolo. » Per siffatte ragioni nel parlare del materiale che si conserva nel nostro Archivio crediamo opportuno di essere alquanto minuti nella nomenclatura, e pur non accennando alla qualità degli atti, riteniamo di far cosa utile anche a quelli ai quali per avventura venisse la non felice idea di darsi alla carriera archivistica, ciò che in verità non sapremmo consigliare fino a che perdurerà l'attuale ibridismo che deprime ogni energia, fino a quando il Personale d'Archivio sarà tenuto fuori del dritto comune.

Nella seconda parte cercheremo, per quanto è possibile, di non emettere giudizi, ma ci limiteremo ad una semplice esposizione di idee e di fatti — Giudicherà chi di dritto.

RAMO AMMINISTRATIVO

Divisione 1.^a — Amministrazione dello Stato

Categ.^a 1.^a **Consiglio d'Intendenza** — Queste carte si son divise per Comuni, ma non ancora si è avuto tempo a disporle per ordine cronologico: del resto non vi è stata l'urgenza perchè le ricerche si eseguono senza grande difficoltà — Comprendono tutte le materie di giurisdizione sulla tutela dei Comuni e delle Opere Pie, e cioè: *autorizzazioni a vendite, a liti, a spese ecc. - giudizi diversi - revindiche - incompetenze - abbandoni di fondi - circoscrizioni circondariali e comunali - beneficenza - contabilità dei LL. PP. - rinnovazione di titoli creditorî - cassa sociale ecc.* (1778-1864) fasci 65

Categ. 2.^a **Pubblica istruzione** — Il materiale di questo ramo di amministrazione è abbastanza scarso perchè gli uffici scolastici non han curato di eseguire i depositi in conformità ai regolamenti in vigore, e in attesa di tali depositi, non si è avuta premura di ordinare le carte esistenti e di provvedere anche allo sfollo delle inutili.

In generale questi atti riguardano: *locali - concorsi - maestri e maestre - conservatorî e scuole diverse - scuola di veterinaria - scavi - scoperte di antichità - biblioteche - monete antiche - personale - sussidi.* (1809-1884) f. 46

Sono essenzialissime le carte relative al regio Liceo i cui interessi abbiamo ragione di ritenere che non sempre siano stati curati tutti con molto zelo.

Redigeremo quanto prima uno speciale inventario di tali carte che cominciano dai primi anni del secolo, e che divideremo in tre sezioni, cioè: *parte morale ed istruzione; amministrazione, locali e mobilia; parte economica* (1809-1863) f. 25

Categ.^a 3.^a **Contratti** — Dei contratti stipulati così nell'interesse delle amministrazioni dello Stato come in quello della Provincia e dei Comuni non si formava con gli antichi regolamenti alcuna collezione: questa comincia invece dopo la unificazione del Regno e propriamente con l'anno 1862.

Gli oggetti di tali contratti sono svariati, ma per la maggior parte: *forniture - costruzioni di opere - restauri - trasporti - tagli di legname ecc.*

I fascicoli non son tutti completi, spesso essendo rappresentati da un semplice atto di sommissione e spesso anche mancando di capitolati o di tipi planimetrici (1862-1892) f. 38

Categ.^a 4.^a **Pubblica Sicurezza** — Per disaccortezza o per malizia gli antichi atti di polizia, atti importantissimi per la storia, furono ammassati in un locale sotterraneo del palazzo di Prefettura, dove l'umidità li ha consumati. Si son distrutti così, e questo forse ne era appunto lo scopo, preziosi elementi relativi allo spirito pubblico del periodo 1847-1859, perchè degli atti di epoche precedenti era già da tempo avvenuta la distruzione.

Delle carte esistenti le più antiche si son divise per anni e per materie, e si riferiscono a *pregiudicati - coatti - ammoniti - scioperi - disordini - giuochi - estradizioni - emigrazioni - contravvenzioni diverse - querele - permessi d'arme - informazioni - identificazioni - arresti - espulsione di stranieri - girovaghi - istruzioni - personale* (1859-1884) . . . f. 68

Categ. 5.^a **Statistiche** — Si conservano molte carte relative a questo ramo di scritture e riguardano materie diverse, ma per la maggior parte rappresentano materiale inutile. Pel sopraggiungere di altre scritture di maggiore importanza si è dovuto sospendere lo scarto in seguito al quale furono distrutte le antiche *statistiche di stato civile* e gli *stati trimestrali* perchè assolutamente inutili dopo che i risultati annuali venivano pubblicati a stampa.

Lo stesso potrà farsi per altre statistiche delle quali siano già state stampate le notizie.

Quelle che ancora si conservano riguardano: *popolazione - elezioni - reati - cause di morte - produzione industriale - produzione agraria - pubblica istruzione - emigrazione* ecc. (1809-1889) f. 32

Categ.^a 6.^a **Porti e fari** — Poche sono le carte relative a porti e fari, e per la maggior parte riguardano il porto di Salerno. Non sono state ancora ordinate perchè il lavoro non avrebbe avuto finora molta importanza, ma da un esame sommario fatto, non risulta che contengano scritture di valore storico, nè di valore economico: sono bensì utili sotto il punto di vista finanziario e tecnico.

Il Genio civile ha recentemente cominciato a depositare gli atti relativi a questo ramo di scritture, onde solo ora comincia a sentirsi il bisogno di classificarle e di disporle per epoca.

In generale trattano di: *concessioni - usurpazioni - arenili - ispezioni - misure - illuminazione - personale - mantenimento - riparazioni* ecc. (1814 - 1876). f. 19

Categ.^a 7.^a **Ferrovie** — Gli studî pel primo tratto di strada ferrata in questa Provincia furono iniziati nel 1855. Gli atti poi relativi a questo ramo di scritture immessi finora in Archivio, sono in piccola quantità perchè la mancanza di spazio ci impedì di raccogliere quelli che quattro anni or sono voleva depositare il cessato Ispettorato provinciale e che ora non si sa dove si conservino.

Sono divisi in due sezioni, una delle quali contiene *verbali di espropria* e relative *perizie*, ordinati per lettera alfabetica; l'altra riguarda: *temporanea occupazione di suoli - collaudi - orari - varianti - costruzioni - cantonieri - cave - reclami - svincoli di polizze* ecc. (1855-1880). f. 18

Categ.^a 8.^a **Opere pubbliche** — È una scrittura assai complessa, onde è stato necessario di iniziare in essa una

divisione ed una suddivisione in sezioni. Intanto molto materiale si è sottratto per formare categorie speciali come le precedenti, e molto altro si sottrarrà distaccando le carte particolari del Genio civile, quelle relative ad opere il cui mantenimento è a carico della Provincia, le carte riguardanti bonifiche, edifizî, consorzî ed altre ancora delle quali costituiremo pure separate categorie, suddividendo, ove occorra, ciascuna di esse in sezioni. Molteplici sono le materie di cui tratta questo ramo di scritture e principalmente: *compensi ed indennità per espropriazioni - cave - appalti per costruzioni o per mantenimento - cauzioni - fondi speciali - pedaggi - vendite - affitti - contabilità personale*, (deputazioni, funzionarii tecnici, guardiani, cantonieri, guarda-lagni ecc.) (1806-1880) f. 172

Categ.^a 9.^a **Sanità pubblica** — Queste scritture vanno divise in due sezioni: PERSONALE (medici-cerusici-farmacisti-dentisti - flebotomi - levatrici-veterinari); 2.^o MALATTIE (epidemiche, endemiche e contagiose).

Riguardano: *esercanti l' arte salutare - farmacie - condottati - contabilità - vaccinazione - statistiche sanitarie - ordinamenti di polizia urbana - colera - istruzioni popolari sulle malattie epizootiche - benemerienze ecc.* (1808-1884) f. 46

Categ.^a 10.^a **Opere pie** — Queste carte furono fra le prime ad essere ordinate, e per maggior chiarezza e facilità di ricerca si son divise in sei sezioni, cioè:

Sez. I. ATTI AMMINISTRATIVI — Ordinati per Comuni, contengono ogni specie di affari e principalmente: *orfotrofi - asili - personale d' amministrazione - legati - maritaggi - pensioni - sussidi ed assegni - cauzioni - monti pecuniari e di prestanze agrarie - censuazioni - affranchi - revindiche - conciliazioni - unificazione di rendite - distacco e soppressione di opere di culto - pignorazioni - giudizi - iscrizioni ipotecarie - lavori ecc.* (1808-1884) f. 304

Sez. II. CONTI — A questi atti si sono aggregati per ragione di affinità i seguenti altri: *stati di riscossione -*

significatorie - documenti (cautele) - decisioni - ratizzi - conti morali (1852-1886) f. 381

Sez. III. BILANCI (STATI DISCUSSI) — Si son divisi soltanto per Comuni perchè rappresentano la collezione più incompleta. Ciò è provenuto dalle dispersioni che senza misura si son verificate per causa delle amministrazioni finanziarie le quali han sempre avuto il mal vezzo di alligare alle pratiche amministrative, e peggio ancora alle produzioni giudiziarie, i documenti originali. Noi abbiamo creduto di mostrarci assolutamente rigidi contro le richieste, perchè i regolamenti ne facultano, e così si è potuto salvare una non indifferente quantità di questi atti dai quali però mancano per la collezione completa molte centinaia di fascicoli (1817-1886) vol. 7. e f. 150

Sez. IV. CASSA CENTRALE — Questa scrittura contiene poca corrispondenza e poi *conti* e *documenti*. La collezione è completa (1811-1873) f. 28

Sez. V. RUOLI ESECUTIVI — Anche questo ramo di carte è quasi completo; i ruoli divisi per Circondario e per epoca, ed ordinati per Comuni, si trovano cuciti in volumi, sicchè le dispersioni sono state difficili (1818-1854) vol. 12

Sez. VI. REGOLE — È raro qualche titolo originale in questi atti quantunque siano pochissimi, e sono invece tutti in copia, ma raccolti e ordinati per Comuni. Le epoche sono varie, a cominciare dal 1606 fino al 1864 ed i fascicoli sono in tutto 185 f. 4

Categ.^a 11.^a **Ruoli ecclesiastici** — L'uso sconsigliato che di questi atti han creduto di fare le amministrazioni finanziarie (Fondo pel Culto) ha prodotto un numero immenso di dispersioni, e di tale inconveniente le amministrazioni stesse son le prime a riconoscere il danno, come l'erario dello Stato è il primo a subirlo. Quei pochi ruoli che in seguito ad insistenti richieste abbiam potuto recuperare dalla Intendenza e dagli Uffici di Registro, e che appena giungono al num. di 240, sono ordinati per Comuni. Abbiamo invece adottata una divisione anche per

Diocesi con gli atti più antichi relativi alle rinnovazioni e che sono quadri, opposizioni, relazioni di pubblicazione, notifiche, corrispondenza (1823-1890) f. 18

Categ.^a 12.^a **Asse ecclesiastico** — *Verbali di vendita*.
 Questi atti costituirebbero una collezione completa se l'Amministrazione finanziaria (A. E.) non avesse creduto, regolandosi con suoi speciali criterii, di opporsi al deposito dei *verbali di vendita* avvenuta *per trattativa privata*. Si conservano quindi in Archivio soltanto i *verbali di pubblica gara* coi relativi *capitolati*, ordinati per numero progressivo, ed i *registri di deliberazioni* della Commissione provinciale (1866-1889) . . . vol. 27 — f. 76

Gli altri atti riguardano: *affranchi di canoni - regii exequatur - decime - congrue - guardaboschi* ecc.

Categ.^a 13.^o **Affari di gabinetto** — Queste carte sono una massa informe per la molteplicità delle materie di cui trattano e che non sono state depositate in Archivio se non soltanto divise per anno. Abbiamo dovuto rimandare a miglior tempo la classificazione almeno per affinità, sia perchè tale ordinamento non è per ora veramente indispensabile, sia anche perchè essendo quegli atti per la maggior parte segreti, non occorrono per ordinarie ricerche.

Si riferiscono principalmente ai seguenti oggetti: *brigantaggio - ricatti - squadriglie - mantengoli - movimenti di truppe - arresti - sicurezza pubblica - istruzioni - informi - spirito pubblico - indiziati politici - maneggi rivoluzionarii - tumulti - sindaci - cifrarii - ecclesiastici - processioni - stampa periodica* ecc. (1866-1874) vol. 25 — fasci 38

Categ.^a 14.^a **Carceri** — La parte generale di questa scrittura riguarda: *personale amministrativo - personale di custodia - scuola - trasporti - forniture - contabilità - locali - affari diversi - vitto ai detenuti - mantenimento de' detenuti folli - avvenimenti carcerarii - misure di sicurezza - biblioteca*.

La parte speciale comprende le *pandette* e i *registri diversi* i quali sono tutti ordinati per epoca benchè i volumi non seguano effettivamente un distacco cronologico preciso, massime quelli di data anteriore al 1860 (1811-1889) vol. 79 — fasci 62

Categ.^a 15.^a **Telegrafi e poste** — Il deposito di queste scritture è di data recente, ma gli atti sono regolarmente classificati, meno per la parte che riguarda la Prefettura e della quale non si è creduto di alterare l'ordine di conservazione.

Le carte di data antica sono pochissime e riguardano: *installazioni - espedienti generali - conti resi dai cancellieri comunali e dagli ufficiali contabili - corrieri della posta interna - stipendii - conti trimestrali delle direzioni - verifiche di cassa - diligenze e conduttori - postiglioni - vetturini e maestri di posta - circoscrizione dei circondari postali - affitti dei procacci - servizio straordinario (staffette - corrieri straordinarii - espressi) - cavalli addetti ai rilievi - officine ecc. (1809-1831) f. 20*

Gli *atti contabili* dei soldi pagati ai corrieri della posta interna (1810-1822) sono stati proposti alla distruzione perchè assolutamente inutili, non contenendo essi che firme di ricevuta di plichi e lettere. Si sono però conservati gli statini del personale.

Gli atti più recenti si riferiscono a *personale, uffici ed amministrazione*, e cioè a *giuramenti - nomine - trasferimenti - sospensioni - multe - ordini di servizio - statistiche - inchieste - contabilità - ispezioni - bollettini e disposizioni diverse - telegrammi di Stato ecc. (1875-1889) . . . f. 14*

Categ.^a 16.^a **Pesi e misure** — Di questo ramo di amministrazione poche carte si conservano, ma tutte di data recente. Gli antichi vanno dal 1807 al 1813, ma non hanno alcuna importanza. I recenti riguardano: *periodici annuali - utenti - tavole di ragguaglio - uffici esenti da tassa - contabilità giudiziale - verifiche periodiche - fabbri-*

canti - industrie - contravvenzioni e transazioni - giudizi - atti relativi al personale (1876-1884). f. 12

Categ.^a 17.^a **Lotto e lotterie** — Questi atti cominciano dai primi anni del secolo e comprendono: *atti relativi a personale, a cauzioni, ad impianto di collettorie, a trasferimento di banche - contabilità dei ricevitori e dei postieri - corrispondenza per lotterie artistiche e sociali con concorsi a premi - tasse di bollo sulle cartelle - carte dell'Archivio segreto della Sotto-Direzione compartimentale (1807-1889) f. 14*

Categ. 18.^a **Atti diversi** — Sotto questo titolo comprendiamo tutte le altre specie di scritture che per la picciolezza della quantità non si è creduto necessario di inventariare separatamente. Si conservano ripartite nelle seguenti sezioni:

Sez. I. PERSONALE — *nomine - trasferimenti - stati di servizio - documenti diversi - ordini di servizio - indennità - matricole - condizioni domestiche - petizioni - pensioni - lodi - gratificazioni ecc.*

Sez. II. ATTI A STAMPA — *leggi e decreti - bollettini della Prefettura - fogli di annunci - avvisi d'asta ecc.*

Sez. III. CONTABILITÀ — *contabilità diverse - registri - istruzioni e disposizioni di massima.*

Sez. IV. IMPOSTE E TASSE — *dati statistici - regolamenti-esecutorietà - nuove opere - vendite o svincoli di cauzioni - elenchi di contribuenti - intime e notifiche - contabilità giudiziale - delegazioni - contratti - vulture - accertamenti - patenti - licenze - appalti - consorzii - classificazioni de' Comuni in categorie - ecc.*

Sez. V. CULTO — *Provvedimenti e corrispondenza diversa - congrue parrocchiali - benefici vacanti - esazione di rendite del Fondo pel Culto - affranchi di censi o prestazioni - restauri di chiese - permutate ecc.*

Sez. VI. OPERE PUBBLICHE — *Acque - porti - strade ferrate - strade e ponti nazionali - fabbricati.*

Sez. VII. DELEGAZIONI E COMMISSIONI — *Affari diversi* dipendenti dai vari Ministeri e specialmente: *nomine di commissioni per l'applicazione delle imposte dirette - commissioni d'appello - istruzioni e disposizioni di massima - vendite demaniali ecc.*

Sez. VIII. INGERENZA SULLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALE E COMUNALI — Atti riguardanti: *Circoscrizioni - consorzii - cacce - statistiche - condizioni generali - corpi morali - regolamenti - classificazioni stradali - dichiarazioni di utilità pubblica - contabilità - patrimonio - personale.*

Sez. IX. OPERE PIE — *Atti di tutela - istruzioni - statistiche - ratizzi - luoghi più laicali - affari generali.*

Sez. X. OGGETTI DIVERSI — *Provvedimenti* sopra materie generali non attinenti alle precedenti categorie (1866-1889). f. 118

Divisione 2.^a — Provincia.

Nell'ordinare le carte pertinenti all'amministrazione provinciale, abbiamo avvicinate quelle di materie affini, e ne sono quindi risultate le categorie seguenti:

Categ.^a 1.^a *Opere pubbliche* — Si sono aggregate a questa categoria molte carte già appartenenti ad amministrazioni dello Stato sotto la qualifica di *opere di conto regio*, e ciò si è fatto perchè il mantenimento di esse sta a carico della Provincia — Salvo ad aggiungere in seguito altre Sezioni e principalmente quella relativa ad ACQUE E BONIFICHE, si sono costituite per ora le seguenti due:

Sez. I. STRADE — Di queste carte, le più antiche delle quali hanno subito l'inconveniente della confusione con molte altre specie diverse di scritture, si sta eseguendo gradatamente l'ordinamento suddividendole con particolari inventarii — Si son distinte per ora quelle relative alle seguenti strade; DELLE CALABRIE, DEL VALLO, DEI PRINCIPATI, DELLE CAMMARELLE, DEI CASALI, DELLA COSTIERA E DI CODOLA — Eseguito il lavoro per le altre STRADE DIVERSE

E TRAVERSE ROTABILI, verrà redatto l' inventario per ordine alfabetico di denominazione, anzi che per gruppo o per Circondario.

La nomenclatura di questi atti è sempre la stessa, cioè: *classifiche - espropriazioni - appalti - costruzione - mantenimento - regolamenti - sussidii* ecc.; ma è da notare che per le opere di antica costruzione i documenti essenziali, come le perizie, i progetti, gli elenchi degli espropriati ed altri simili, mancano dalle collezioni (1811-1877) f. 172

Sez. II. EDIFIZII — Queste carte che vanno divise per Comuni riguardano: *riattamenti e restauri - mantenimento - locali e pigioni* ecc. (1818-1870) f. 46

Categ.^a 2.^a *Uffici e Personale* — A suo tempo saranno anche questi atti divisi per materie, ma per ora si son disposti soltanto in modo da non presentare serie difficoltà nelle ricerche. Si riferiscono ad UFFICII, SCUOLE, ORFANOTROFII, BIBLIOTECA, SANITÀ ecc.; e riguardano: *istituzioni - locali - acquisti - arredi - rendite - ratizzi - ammissioni - sussidii - nomine* ecc. (1816-1872) vol. 24. f. 28

Categ.^a 3.^a *Proietti* — Molti atti di questa categoria non hanno più alcun valore, come la corrispondenza, gli stati trimestrali, le statistiche ecc., onde verranno proposti per la distruzione; gli altri si riferiscono a: *collocamento di bambini - impianto di ruote - pagamento di baliatico - decessi - contabilità* e simili (1826-1886) vol. 14 . f. 132

Categ.^a 4.^a *Atti varii* — Abbiamo riunito provvisoriamente in una sola categoria, per separarle poi a misura che acquisteranno incremento, le seguenti scritture: *prestiti - bonifiche - acque minerali - ospedali - infortunii - folli e manicomiali - società economica - riparto di imposte e rimborsi*, e parecchie altre — Per ora si conservano divise le carte che riguardano *casermaggio e forniture*. . f. 244

Categ.^a 5.^a *Registri diversi* — A questi atti non conveniva altra classifica che la divisione in due sezioni,

da denominarsi AMMINISTRATIVA e CONTABILE — Appartengono alla prima i registri *di corrispondenza delle delegazioni ai deputati - delle deliberazioni - di ratizzi diversi - delle opere pubbliche* ed altri parecchi.

Sono della seconda sezione i registri: *delle imposte e relativi bollettarii - giornali di cassa, esito e introito - dei centesimi addizionali - ruoli di entrata - controllo per riscossioni e per pagamenti - del fondo speciale provinciale - libro mastro - del prestito nazionale - del fondo comune - de' mandati di pagamento* e simili (1841-1889) . . . vol. 348

Categ.^a 6.^a *Atti del Consiglio* — Si sono costituiti in una particolare categoria, non certo per la quantità delle carte, ma per la loro importanza storico-amministrativa. Vi si contengono principalmente: *verbali per la elezione dei Consiglieri, nomine di Consiglieri e di Deputati, deliberazioni originali*. Questi ultimi atti costituiscono una bellissima collezione che comincia dal 1827; i volumi, benchè ne manchi qualcuno, meriterebbero d'essere stampati o rilegati. La collezione a stampa, dal 1862 al 1898, è completa, ma anche per questi volumi sarebbe opportuna la rilegatura. Un altro utile lavoro poi sugli atti del Consiglio, ed al quale speriamo di aver tempo a provvedere sollecitamente, sarebbe quello di un indice analitico con riferimento a tutta intera la collezione . vol. 57 — f. 4.

Divisione 3.^a — Comuni

Categ.^a 1.^a *Atti di interna amministrazione* — Questi atti si conservano ordinati con parecchi inventarii i quali non presentano però un distacco cronologico preciso: ciò è provenuto principalmente dalle diverse immissioni avvenute a periodi saltuarii ed eseguite non con criterii tecnici, ma col solo fine di togliere i grandi ingombri di un materiale spesso forse creduto inutile. A misura però che un ramo di scritture ha acquistata tale relativa importanza, da meritare uno speciale inventario, non si è

mancato di raccoglierne le carte in una separata sezione. Così si sono per ora costituite le seguenti:

Sez. I. DEMANII — Questo importantissimo ramo di scritture è stato fortemente colpito dalla incuria di chi avea l'obbligo di interessarsi maggiormente, onde le dispersioni sono avvenute in vaste proporzioni. Le carte, che a quanto ci si riferisce, occupavano in Archivio una intera stanza, vennero gradatamente richiamate dalla Prefettura, e quelle rimaste, e che per la maggior parte sono corrispondenza relativa alle spese per la divisione, non occupano che un piccolissimo scaffale.

Non si è mancato di richiamare di tanto in tanto l'attenzione dei signori Prefetti e di raccomandare la restituzione degli atti nell'interesse pubblico, ma finora non si è ricavato alcun frutto dalle nostre premure, perchè dei Consiglieri preposti a quel ramo di servizio, e che in pochi anni si sono succeduti in gran numero, e forse non tutti egualmente affezionati a questo ramo di servizio, qualcuno notò la difficoltà, qualche altro credette anzi di vedere la impossibilità di sceverare gli atti da restituire all'Archivio, e qualche terzo infine non volendo e non sapendo rifiutarsi, temporeggiò fino a che un provvidenziale decreto ministeriale non gli fece lasciar Salerno, o un ordine prefettizio non lo destinò ad altro ufficio. Dobbiamo augurarci che nell'interesse della storia e nell'interesse economico dei comuni, abbia intera applicazione il recente disegno di legge, in virtù del quale funziona attualmente a Caserta, in via d'esperienza, un primo ufficio che esercita la sua giurisdizione su cinque Province; ovvero dobbiamo sperare che i signori Prefetti si decidano a dare ordini precisi perchè gli atti antichi si sceverino, per quanto è possibile, dai recenti e si restituiscano agli Archivi dove il sistema rigido di conservazione garentisce l'integrità delle pratiche ed affida contro ogni pericolo di dispersioni.

Delle carte esistenti pochissime son quelle che contengano utili notizie storiche e veri atti, cioè *scioglimento di promiscuità, atti relativi alle divisioni, alle quotizza-*

zioni, agli usi civili ecc. però si conservano tutte ordinate per Comuni. Esse cominciano dall'epoca dei Commissarii ripartitori, e riguardano: *esecuzioni di sentenze per esazioni di decime - operazioni demaniali diverse - stati dei beni demaniali e patrimoniali - usurpazioni - crediti istrumentarii* ecc. f. 32.

Sez. II. BOSCHI — Queste carte che spesso contengono preziose notizie di demanio così feudale come comunale ed ecclesiastico, sono state anch'esse ordinate per Comuni ed inoltre disposte per epoca. Quelle che riguardano i primi anni del secolo sono le più importanti perchè contengono notizie sui *dritti d'uso, sulle fide, sulle difese, sulle confinzioni* ecc. tutte poi in generale si riferiscono a *personale (guardaboschi, guardie rurali, guard'acque, guardie generali, ispettori, comitati forestali) - custodie - miniere - vincoli e svincoli - tagli - cesinazioni - nettamenti - sfollamenti - vendite - marche - martellaggio - regolamenti - contravvenzioni - danni - incendi - dissodamenti - licenze - cacce - lupi ed altri animali nocivi* ecc. (1824-1880). f. 30.

Sez. III. MONTI FRUMENTARI — Queste carte cominciano per la maggior parte dal 1804, ma ve ne sono anche di data anteriore, non però oltre il 1771. Per facilitare le ricerche si son divise in quattro sezioni: *stati discussi e bilanci - conti materiali e relativi documenti - conti morali - atti diversi*. Questi ultimi contengono: *significatorie - reclami - stati di distribuzione - opposizioni - vendite - atti di installazione* ecc. (1804-1857). f. 90

L'inventario sarà continuato per i successivi anni posteriori al 1858, staccandosi i relativi atti dalla categoria Opere Pie.

Sez. IV. OPERE PUBBLICHE — All'ordinamento di queste carte si è provveduto con un indice che contiene divisi gli atti per Comuni, ed indicata per ciascun Comune la data più antica e la più recente. All'inventario si provvederà dopo la divisione di tutti gli altri atti fino all'ultimo decennio, essendosi potuto finora provvedere solo per quelle dal 1808 al 1850.

Questa scrittura riguarda: *costruzione e riattamento e restauri di strade - edifizii - mulini - caserme - forni - carceri - fontane - orologi - organi - chiese - cappelle di ius patronato - archivii - monumenti - concessioni - nomine - corrispondenza diversa*. (1808-1888). f. 115

Sez. V. LISTE ELETTORALI — Si son raccolte e regolarmente ordinate, per anno e per Comuni, quelle che si son potute avere, poichè buona parte di esse e specialmente quelle del periodo 1875-1884, sono andate disperse. Trattandosi di atti dei quali si conserva presso i rispettivi Comuni un doppio originale, il danno appare lieve, ma potrebbe essere gravissimo se le liste mancanti avessero, come la maggior parte di quelle esistenti, contenuti i documenti che gli interessati sogliono esibire in originale.

Si son divise in due collezioni, *politica ed amministrativa*. 1861-1894. f. 222

Sez. VI. ACQUE E IRRIGAZIONE — Sono atti essenziali che interessano così la economia pubblica come la privata e benchè siano pochissime, abbiamo già provveduto al relativo inventario. Vi si riferiscono: *ratizzi - consorzii - spese-utenti - reclami - contravvenzioni - personale o agenti di irrigazione*. (1811-1880) f. 32

Sez. VII. ESATTORIE — Questi atti si son divisi per quinquennio e disposti per Comuni, ma le pratiche si son conservate nel modo come son pervenute dalla Prefettura, perchè sarebbe stato troppo ardua cosa una minuta verifica di ciascuna di esse. Cominciano dal 1873 e contengono: *nomine d'incaricati per la riscossione - versamenti - residui - appalti - costituzioni, revisioni e vendite di cauzioni - collettori* ecc. (1873-1888). f. 32

Sez. VIII. ATTI DIVERSI — Le carte non comprese nelle precedenti sezioni e non ancora divise per materie son contenute in cinque diversi e non regolari inventarii, i quali approssimativamente segnano i seguenti periodi: 1811-1860, 1861-1867, 1868-1874, 1875-1883, 1884-1890. Esse riguardano:

a) PERSONALE: *sindaci - eletti - consiglieri (decurioni) - cassieri - segretarii (cancellieri) - scrivani - inservienti ecc.*

b) FINANZA: *contabilità - tesoreria - patrimonio - tasse e sovraimposte - crediti e debiti - liti - canoni - dazii - pensioni.*

c) POLIZIA ED IGIENE: *edilizia - illuminazione - generi alimentari - farmacie - condotte mediche - vaccinazioni - cimiteri - regolamenti diversi - contravvenzioni.*

d) BENEFICENZA E CULTO: *monti - congreghe - stabilimenti di beneficenza - ospedali - legati - proietti - chiese - congrue - dritti di patronato ecc.*

e) GIUSTIZIA E SICUREZZA PUBBLICA: *notai - giurati - conciliatori - guardie - licenze - esercizi pubblici - statistica - censimento - anagrafe - emigrazioni.*

f) ISTRUZIONE E DIVERTIMENTI: *scuole - asili - monumenti - spettacoli - feste - bande musicali, teatri ecc.*

g) ECONOMIA: *fiere e mercati - annona - mercuriali - commercio - industrie - banche - caccia - pesca - forniture diverse.*

Secondo tale sistema verranno distribuite le carte e sarà provveduto ai relativi inventarii (1811-1890) f. 662

Categ.^a 2.^a *Atti contabili.*

Sez. I. CONTI CONSUNTIVI — Questi importantissimi atti nei quali si rispecchia intera la vita economica dei Comuni sono già ordinati e corredati del relativo inventario sul quale sono segnati anche i fascicoli mancanti, che rendono incompleta la collezione (1799-1888). . . f. 436

Sez. II. BILANCI - (STATI DISCUSSI E STATI DI VARIAZIONE). Questa collezione è più incompleta della precedente, ma ha anch'essa un regolare inventario compilato col solito sistema cronologico ed alfabetico. (1807-1888). . . f. 154

Sez. III. CONTI MORALI — Questi atti essendo meno essenziali dei precedenti, sono forniti di un semplice indice per Comuni. (1848-1888) f. 150

RAMO GIUDIZIARIO

Div. I.^a — Tribunale di Salerno

Categ. 1.^a *Atti civili.*

L'ordinamento di questi atti è stato uno dei più faticosi ed importanti, perchè divisi in diciotto punti diversi, occorre principalmente avvicinarli e classificarli. Ora sono compresi in due spaziose stanze e formano una delle più complete collezioni.

Sez. I. PROCESSI — I più antichi cominciano dal 1789 e sono in tutto num. 78 fasci: seguono poi gli altri in collezione completa dal 1811 al 1887. Fino al 1860 troviamo queste processure compilate con un sistema sobrio, sintetico, economico; da quell'epoca in poi sono invece diluite in una quantità di allegati che altro non costituiscono se non un inutile ingombro. Contengono: *esproprie, graduazioni, vendite volontarie, purgazioni d'ipoteche* ecc. . . f. 427

Sez. II. FALLIMENTI — Questi atti appartenerebbero alla precedente sezione, ma si conservano separati per seguire il sistema tenuto dalla Cancelleria (1867-1889). . . f. 10

Sez. III. SENTENZE — Formano una collezione in volumi rilegati, divisi, dal 1818 in poi, in due serie, cioè *primi fogli d'udienza* a cui seguono *i registri d'udienza*, e *secondi fogli o registri delle sentenze*. Questi mancano di indici in molti volumi.

Pel periodo anteriore la collezione è unica come per la procedura di quei tempi (1809-1869) . . . vol. 482

Sez. IV. NARRATIVE E CONCLUSIONI — Sono atti che completano la precedente scrittura con la quale hanno eguale l'importanza. Si sono inventariati in fascicoli divisi per mesi o per periodi più lunghi, ma nella maggior parte non sono legati nè cuciti, ciò che ha prodotto delle dispersioni irreparabili. Occorrerebbe che si provvedesse

contro tale inconveniente, benchè il pericolo di altre dispersioni sia ora scongiurato (1809-1865) . . . f. 587

Sez. V. SENTENZE DI COMMERCIO — Durante il tempo in cui funzionarono i Tribunali di commercio le sentenze venivano raccolte separatamente, e perchè si conservano in volumi tutti ben legati, ci è parso utile di costituirli in una collezione indipendente dalle sentenze civili (1815-1865) vol. 132

Sez. VI. ESPEDIENTI VOLONTARI — Anche questi atti sono legati in volumi più o meno grossi secondo che piacque di unire insieme gli atti di un sol mese, o di più mesi, o di un intero anno.

Si conserva un indice generale ma per soli ventiquattro anni, cioè dal 1841 al 1865, onde per gli altri anni le ricerche riescono fastidiose benchè non siano frequenti.

Per la incuria di chi presso la Cancelleria era incaricato della custodia, molti atti mancano (1809-1888) vol. 120

Sez. VII. PERIZIE ED ATTI ISTRUTTORII — Gli atti istruttori eseguiti direttamente dal Tribunale, quelli delegati ai Pretori (già Giudici di pace e poi Giudici regi) e le perizie, costituivano per gli antichi regolamenti tre collezioni separate. Noi abbiamo invece creduto di costituirne due soltanto.

Dal 1875 in poi le due specie di atti si riunirono in unico volume mensile o bimestrale, onde la collezione è una sola (1810-1889) vol. 214

Sez.ⁱ VIII-IX-X. INCIDENTI - SPECIFICHE - DECRETI SOPRA RICORSO ecc. — Queste scritture sono separatamente ordinate e rilegate in volumi contenenti gli atti di un intero anno (1871 - 1889) vol. 204

Sez. XI. PRODUZIONI — Queste scritture, importanti solo per le parti, si trovano in Archivio per incuria degli interessati che non le richiamarono dalla Cancelleria, ma una volta depositate in Archivio divennero di interesse pubblico e non potevano quindi venir più ritirate. In diverse occasioni si è fatta la questione di diritto, ma una

risoluzione superiore, logica e conforme allo spirito dei regolamenti, favori il nostro avviso, esplicitamente dichiarando che *bene o male depositati gli atti in Archivio non potessero più estrarsi se non temporaneamente e per sola necessità di pubblico servizio*. Tale divieto poi perchè espresso in forma generica è applicabile a qualunque specie di atti e garantisce così la integrità del materiale archivistico (1827-1876) f. 40

Sez. XII. RUOLI DI UDIENZA — Sono registri di diverse specie e benchè non abbiano effettivamente e sempre i caratteri di atti, pure spesso riescono utili, supplendo opportunamente ai veri atti che manchino. Non sono ancora ordinati perchè appunto di rado riescono necessari, ma si tengono disposti in modo da non rendere difficili le ricerche.

Sotto questa rubrica comprendiamo: i *registri tenuti dal Presidente in udienza ordinaria, quelli delle udienze di rapporto, i ruoli generali di spedizione, i ruoli generali di comm.* (1817-1888) vol. 45

Sez. XIII. REPERTORII — Sono *registri degli atti di Cancelleria, registri degli Uscieri e registri controllo*. La collezione è incompleta, ma i fascicoli che sono stati depositati in Archivio trovansi convenientemente ordinati per anno (1817-1875) f. 60

Sez. XIV. ATTI DIVERSI — Si sono riuniti sotto una sola categoria molte specie di atti quantunque di natura diversissima, e la principale ragione che ha consigliato tale decisione è stata la quantità relativamente piccola per ciascuna specie ed il nessun pericolo di confusione. Essi riguardano: *tasse per registrazione - deposito - visite allo stato civile - gratuito patrocinio - conclusioni in cause commerciali - cauzioni di contabili - spedizioni di mandati - pagamenti - ricevì dei patrocinatori - capitoli di vendita - divorzii - statistica - vulture catastali - esami di uscieri - alunni, scrivani - consigli disciplinari - ricusazione di magistrati - firme dei funzionarii - giuramento di magistrati, di uscieri, di impiegati diversi - atti relativi al personale - camera di commercio - graduatorie ecc.* (1810 - 1876) f. 36.

Sez. XV. REGISTRI DIVERSI — Anche di questi atti si è formata una sola collezione ma divisa in serie ordinate per epoca. Tali serie riguardano: *arbitramenti civili e scioglimento di monti familiari - arbitramenti commerciali - abbandono di fondi - aggiudicazioni - atti di ricusa - avarie - accettazioni e rinunce di eredità - additamenti di quarta e di sesta - apposizioni e impronte di suggelli - cauzioni giudiziarie - cause a decidersi - contratti e scoglimenti di società - contratti a cambio marittimo - domande di surroga - dichiarazioni di terzi - delegazioni - deposito o ritiro di atti - dritti di copia e di indennità - dichiarazioni diverse - scritture arguite di falso - dichiarazioni per falso incidente - parafrasi e vidimazioni di libri commerciali - dichiarazioni di fallimento - deliberazioni a camere riunite - distribuzioni per contributo - estratti per giudizi di purga - estratti di multe - esproprie e graduazioni - introiti di cancelleria - minute di sentenze - opposizioni ed appelli - passaggio di produzioni o di processi - privilegi sulle navi - ricorsi - richieste di spedizioni, di copie o di altri atti - sentenze d'interdizione o di inabilitazione - separazione di beni o di corpo. Personale delle Preture - intervento degli Impiegati - nomine di patrocinatori, di periti, di uscieri ecc. (1817 - 1880). . . f. 44*

Sez. XVI. NOTAI — Appartengono a questa specie di atti oltre alle scritture già segnate nel ramo amministrativo, le seguenti: *registri delle deliberazioni delle piazze notarili - documenti diversi - quesiti per gli aspiranti - registri delle nomine - atti di giuramento - registri degli aspiranti a piazze - verbali di visite alle camere notarili - elenchi di Notai - registri per passaggio di atti - documenti per cauzioni ed altri - (1821 - 1870) vol. 44*

Categ.^a 2.^a *Atti penali.*

In questo ramo si è compiuto uno dei più importanti lavori di ordinamento, anche pei criterii che ne hanno determinato il sistema; gli atti si son tutti raccolti in un locale speciale dividendosi nel seguente modo:

Sez. I. SENTENZE — I volumi, non tutti cuciti, si son

disposti per semestri e legati in fasci, ma non contengono completa la collezione delle sentenze emesse dalla Gran Corte criminale e della Gran Corte speciale. Ciò è dipeso dagli impiegati di Cancelleria i quali per economia di lavoro non sempre scrivevano il doppio originale da allegare al processo. Suppliscono però a tale deficienza oltre ai processi medesimi i primi fogli di udienza, i quali raccolti in collezione separata, contengono tutti i dispositivi emessi in ciascuna udienza.

Occorrerebbe provvedere alla spesa di legatura in volumi per tali importantissimi atti, i quali insieme coi processi sono elementi preziosi per la storia.

A questa collezione si sono aggregati anche i volumi contenenti: *decisioni della Cassazione* (1810-1862) - *decisioni di classificazione* - *decisioni d' incompetenza* - *decisioni rese in giudizi sommarî* (1811-1862) vol. 59 f. 120

Sez. II. VERBALI DI DIBATTIMENTO — Si conservano divisi per anno ed ordinati in fasci, però sono atti da avvicinare alle *sentenze della Corte d' Assise* non ancora depositate in Archivio (1865-1878). f. 72

Sez. III. PROCESSI — classe 1.^a *reati politici*. Questi atti si sono staccati dalla serie dei processi comuni per la loro importanza storica. È a lamentare la mancanza di molti di essi, specialmente di quelli anteriori al 1830, i quali mandati in gran parte a Napoli, alla suprema Corte di giustizia, non vi sono più ritornati. Molti altri, i più antichi ancora, riguardanti il periodo 1789-1821, vennero in seguito a superiori disposizioni date nel 1865, distrutti insieme coi processi per reati comuni; ma è a ritenere che quelle disposizioni siano state male interpretate, non parendo vero che per risolvere una semplice questione di spazio, si fosse imposto o autorizzato quello scempio che sottraeva, come ha sottratto, alla storia preziose notizie (1822-1859) f. 57

» classe 2.^a *reati contro le persone (reati di sangue)* — La conservazione di questi atti è anch' essa utile per la storia poichè sono un indice sicuro per istudiare il pro-

gresso della civiltà, se è vero, come si ritiene, che questa sia inversamente proporzionale al numero dei reati (1822-1888) f. 3900

» classe 3.^a *reati contro la proprietà* — Con questi atti l'importanza o meglio la utilità della conservazione va scemando, onde uno sfollo può farsi in più larghe proporzioni. Certo alcuni hanno anch'essi valore storico, massime se riguardano i periodi di agitazioni politiche o quelli dell'efferato brigantaggio che desolò per lunghi anni le nostre regioni, ma di quegli altri che furon frutto di mal'animo o di piccole vendette private, ovvero di bisogni individuali, la conservazione non arrecherebbe vantaggio (1821-1888). f. 556

» classe 4.^a *correzionali (già delitti)* — Minor valore hanno poi i processi finiti con pena correzionale poichè nulla offrono che giovi anche lievemente, da cui cioè possa la società trarre ammaestramento a migliorarsi.

Il trentennio potrebbe riuscire un sufficiente periodo per la conservazione di questi atti, i quali del resto non sono ancora pervenuti tutti in Archivio (1861-1889) f. 480

Sez. IV. REGISTRI DIVERSI — In questa sezione comprendiamo un gran numero di volumi dei quali alcuni hanno un valore duraturo, altri lo hanno temporaneo, altri sono semplicemente registri di comodità per facilitare i lavori e le ricerche in Cancelleria.

Il razionale ordinamento che gli atti acquistano venendo in Archivio dispensa dalla conservazione della maggior parte dei registri e diminuisce la importanza di molti altri, salvo che questi con le notizie che contengono non suppliscano ad atti essenziali per avventura andati dispersi. Di tal genere è il così detto *Gran registro o registro dei crimini* e il suo fac-simile pei *delitti*, (denominazioni che distinguevano i reati secondo gli antichi codici), i quali dalla imputazione e dalla data dell'arresto del reo seguono il processo in tutti i suoi momenti fino alla sentenza.

In generale sono: 1.^o *registri d'intervento dei magi-*

strati e degli impiegati di Cancelleria - di decisioni e deliberazioni della Gran Corte - di relazioni d'accusa - dei condannati - dei crimini (misfatti) - dei delitti - degli appelli e dei ricorsi - repertorî - pandette ecc. — 2.º registri dello stato degli atti processuali - di passaggio dei processi - delle cause pronte pel dibattimento - di rilascio di copie - di indennità di trasferta ecc. (1817-1880) f. 44

Div. 2.^a — Tribunale di Vallo

Questo Tribunale fu installato dopo la costituzione Regno d'Italia, sicchè i suoi atti non sono ancora in grande quantità. Si è creduto quindi di dare alle carte un ordinamento più semplice, onde divise nelle due categorie di *atti civili* ed *atti penali*, si è assegnato a ciascuna di esse un numero limitatissimo di suddivisioni.

Categ.^a 1.^a *Atti civili.*

Sez. I.^a PROCESSI — Sono in piccol numero per ora, ma quanto prima verranno depositati gli altri dei quali si sta compilando l'elenco in Cancelleria. Cominciano in generale dal 1862, ma se ne comprendono parecchi di data anteriore tolti dalla Cancelleria del Tribunale di Salerno per interesse delle parti o per necessità di pubblico servizio. Fra questi ve ne sono di anni diversi a cominciare dal 1812. (1812-1883) f. 38

Sez. II.^a ATTI DIVERSI — Questi atti raccolti in volumi e divisi per anni si son avvicinati secondo le seguenti specie principali: *corrispondenza - decreti - depositi - deliberazioni - dichiarazioni di appello o di ricorso - espedienti - giuramenti - gratuito patrocinio - iscrizioni - incidenti - istanze - massa e quote - ordinanze - perizie - prove - processi verbali - rendiconti - specifiche - surroghe ecc. (1862-80) f. 20*

Sez. III.^a REGISTRI DIVERSI — Divisi anch' essi per materia e disposti per anni, contengono: *ordinanze di rapporto - repertorî di Cancelleria - repertorî di uscieri - dritti diversi - passaggio di atti - commercio - intervento - op-*

posizioni - distribuzioni - ruoli di udienza - tasse penali-offerte di prezzo - indennità - spedizioni - controlli - opposizioni - distribuzioni ecc. (1861-1879) f. 18

Categ. 2.^a Atti penali.

Sez. I. PROCESSI — I processi sono tutti di lieve importanza, onde in un tempo non lontano si può proporre di essi uno sfollo piuttosto largo.

Non sono state depositate le relative pandette, ciò che porta nelle ricerche disguidi e perdita di tempo; si sta però compilando il relativo inventario per lettera alfabetica e per anno (1861-1886). f. 480

Sez. II. SENTENZE E VERBALI DI DIBATTIMENTO — Si è potuto riunirli in una sola sezione perchè legati in volumi, ciascuno dei quali contiene gli atti di un solo semestre.

I volumi non sono provvisti di indici (1861-88) vol. 95

Sez. III. REGISTRI DIVERSI — Comprendono: *appelli e ricorsi - trasmissione o passaggio di atti - cause - indennità - carcerati - reati ecc. (1861-1884) vol. 86*

D'v. 3.^a — Tribunale di Sala Consilina.

Per gli atti di questo Tribunale si è tenuto lo stesso sistema adottato pel Tribunale di Vallo con cui ha coeva la installazione, onde si conservano:

Categ.^a 1.^a Atti civili.

Sez. I. PROCESSI (1831-1885) f. 10

» II. ATTI DIVERSI (1861-1879) vol. 56

» III. REGISTRI (1861-1887) vol. 126

Categ.^a 2.^a Atti penali.

Sez. I. PROCESSI (1862-1888) f. 370

» II. SENTENZE E VERBALI (1861-1882) vol. 34

» III. REGISTRI (1863-1880) vol. 66

Divisione 4.^a — Preture

Gli atti di questi uffici, detti anticamente *Giudicati di pace* e poi *Giudicati Regî o circondariali*, si sono raccolti quasi tutti, ma dopo stenti molti e in seguito a vivi contrasti. Alcuni Cancellieri si rifiutavano di depositare le carte per un male inteso fanatismo di conservazione, e altri non volevano subire lo straordinario lavoro di ordinamento a cui doveano sottoporsi; ma l'Archivio fece valere le disposizioni dei regolamenti e facilitò a tutti il lavoro, accettando i depositi comunque venissero fatti ed impegnandosi a provvedere da se, come ha fatto, per la classifica e pel razionale assetto delle scritture. Poche delle quarantadue Cancellerie restano ancora sorde alle disposizioni del R. Decreto del 1875 ed agli ordini delle superiori Autorità, ma le altre hanno eseguiti i depositi fino all'ultimo decennio, anche per le sentenze civili le quali credevano di poter ritenere per trenta anni, inopportunamente appoggiandosi all'art. 19 del sudetto Decreto.

Categ. 1.^a *Atti civili*.

Sez. I. SENTENZE — Formano una delle collezioni più complete e per l'inventario della quale si è seguito l'ordine alfabetico e il cronologico (1809-1889) . . . f. 1019

Sez. II. FOGLI DI UDIENZA — Si son raccolti in separata collezione perchè in una triste eventualità supplirebbero alle sentenze. Sotto tale riguardo è male che il sistema della doppia collezione si sia abolito benché vi suppliscano i *fascicoli*.

Si sono aggregati ai *primi fogli i registri di udienza e i processi verbali di causa* (1813-1889) . . . f. 286

Sez. III. ATTI DIVERSI — Tutti gli altri atti civili si sono riuniti per anno e disposti per Preture in ordine alfabetico, senza tener conto della divisione adottata da alcune Cancellerie le quali distinguevano gli atti soggetti da quelli non soggetti alla formalità del registro. Vi si riferiscono quindi: *esami testimoniali - giuramenti - perizie-*

comparsa personali - pignoramenti - sfratti - dichiarazioni di terzi - depositi e ritiri di cauzioni - atti notorî - consigli di famiglia e di tutela - apposizioni e rinnovazioni di suggelli - accettazioni e rinunzie d'eredità - inventarî - accessi sopra luogo prese di possesso ecc. (1811-1889). . . . f. 558

Sez. IV. REGISTRI VARI — Per la loro molteplicità non sono stati divisi per materie, ciò che avrebbe richiesto un lavoro fastidioso e per nulla rinumeratore. Si sono soltanto messi in disparte i *bollettari*, i *registri cronologici*, e i *registri controllo*, ma tutti gli altri si tengono divisi per Pretura e avvicinati per epoca. Essi comprendono: *contabilità - visti - indennità di trasferta - appelli* ed altro (1817-1888) f. 162

Sez. V. REPERTORII — I repertorii si tengono divisi ed ordinati in due classi, le quali sono però abbastanza incomplete, cioè: *repertorî di Cancelleria e repertorî degli uscieri* (1810-1888) f. 164

Sez. VI. CORRISPONDENZA — Molte Cancellerie indispettite per essere state obbligate a depositare gli atti essenziali, han voluto dismettersi anche della *corrispondenza* la quale per l'indole stessa di quegli uffici non è che un ingombro. Permettendolo i lavori di maggior momento, procederemo alla verifica di quelle lettere che hanno caratteri di documento, o che per altra ragione fosse utile di conservare e proporremo le altre al macero. Si conservano divise soltanto per Preture (1836-1880) . . . f. 72

Categ. 2.^a *Atti penali.*

Sez. I. SENTENZE — Si conservano in una collezione completa la quale ha il suo indice (1808-1888) . . . f. 672

Sez. II. VERBALI DI DIBATTIMENTO — Questi atti si sono costituiti in categoria separata, anche perchè son un essenziale antecedente, benchè non una parte integrale delle sentenze.

La collezione ha anche il suo indice che rende facili le ricerche (1865-1888) f. 190

Sez. III. PROCESSI — I processi degli antichi Giudicati,

o rimasti in prima istanza o passati in seconda, si son proposti al macero, perchè non contenendo essi altre imputazioni che quelle di ingiurie, percosse lievi, dissodamenti di terreni, bestemmie ecc, più non avevano alcun valore nè storico per la poca entità del reato, nè giuridico per ragione delle prescrizioni, nè statistico perchè la relative notizie vengono annualmente pubblicate nelle relazioni dei signori Procuratori del Re. Quelli poi dei quali è necessaria la conservazione, certo però non oltre il ventennio, si son divisi per Pretura e per anni, e sono accompagnati con un elenco, perchè sarebbe stato inutile un inventario (1861-1888) f. 3270

Sez. IV. REGISTRI E REPERTORII — Stanno divisi semplicemente per Pretura ed avvicinati per epoca: l'ordinarli per materia sarebbe un lavoro fastidioso ed inutile, a prescindere che non si riuscirebbe a costituire mai collezioni complete, perchè non tutti sono registri obbligatorii e nel redigerli ogni Cancelliere ha tenuto un suo particolare sistema (1812-1888). f. 248

Div. 4.^a — Antiche giurisdizioni.

Nessun elemento si conserva in Archivio che faccia conoscere dove o come siano andati a finire gli atti della antica Regia Udienza, ma è a ritenere che almeno per la maggior parte si trovino nell'Archivio di Napoli provenienti dai tribunali superiori, come la Gran Corte della Vicaria, la Real Camera di S. Chiara, il Sacro Regio Consiglio. Si son rinvenute e quindi divise per giurisdizioni poche processure civili centenenti *provvedimenti diversi* emessi da CORTI LOCALI, cioè BARONALI, DUCALI, BAIULARI ecc.

Per alcune di queste Corti poi si conservano anche gli elenchi dei processi (1799-1810) f. 18

Div. 5.^a — Stato civile

Bene ordinati in seguito a lunghissimo lavoro, e corredati dei relativi inventarii, gli atti dello Stato civile, si conservano divisi in quattro distinte sezioni. Nell'ordinamento si sono rigorosamente curati l'ordine alfabetico dei Comuni e la disposizione progressiva per anni.

Sez. I. REGISTRI DEI NATI — Si sono separati dagli altri perchè occorre più spesso di ricercarne i volumi per le diverse annotazioni, cioè di *matrimonio*, di *adozione*, di *riconoscimento* e di *rettifiche diverse* (1809-1865) f. 1245

Sez. II. ATTI DIVERSI — Si sono anch'essi ordinati in particolare sezione perchè effettivamente non potrebbero appartenere ad alcuna delle altre, salvo che l'ordinamento non si facesse per Comuni e per anno senza suddivisione per materie.

Da questa collezione si stanno separando, in seguito a regolare superiore autorizzazione, tutti quei volumi che non contengono atti e che perciò nulla altro rappresentano che un ingombro. Tre diversi elenchi si stanno redigendo per effetto di tale scarto, e di essi uno conterrà i volumi da conservare, il secondo quelli da distruggere, e l'altro la indicazione di quelli che attualmente mancano dalla collezione (1812-1865) f. 225

Così dai registri degli *atti diversi* come da quelli dei *nati* si sono distaccati i certificati di eseguito battesimo rilasciati dai parroci, e si sono distrutti perchè inutili, una volta che di essi si conserva la letterale trascrizione in fine a ciascun atto di nascita.

Sez. III. MATRIMONII E MORTI — Questi registri si sono raccolti in una sola sezione perchè in essi capita più di rado una ricerca, e vi si sono uniti i fascicoli degli allegati perchè sono anch'essi documenti spesse volte essenziali (1809-1865) f. 3024

Sez. IV. Abbiamo costituita questa quarta sezione con gli atti di Stato civile dei sei Comuni (Montoro superiore, Montoro inferiore, Senerchia, Quaglietta, Caposele

e Calabritto) i quali vennero aggregati alla Provincia di Avellino nelle variazioni di circoscrizione che occorre di fare quando nel 1861 si volle creare la Provincia di Benevento.

Si tengono ordinati per anno e per Comuni senza la suddivisione in sezioni (1809-1861) f. 279

Essendo atti che interessano puramente ed esclusivamente ciascun Comune e che non hanno appendici di alcuna specie, come l'hanno invece altri atti (i giudiziarii, quelli di opere pie, di demanio ecc.), avevamo proposto che se ne facesse la trasmissione all'Archivio di Stato per la Provincia di Avellino; ma il superiore Ministero non accordò il suo consenso. Noi ci siamo perfettamente uniformati a tale disposizione, convinti che il diniego dovesse avere un significato di maggiore interesse, quello cioè di non creare un precedente capace di arrecare confusioni di giurisdizione, pericoli di disordini negli atti degli Archivi e danno per le indagini storiche.

A questa medesima Sezione si sono aggregati i pochi registri che avanzano del Comune di Bosco, distrutto nel 1829 dal famigerato Del Carretto.

RAMO FINANZIARIO

Div. 1.^a — Intendenza (Direzione dei dazi)

Categ.^a 1.^a *Antica amministrazione.*

All'ordinamento di questo ramo di scritture si era già dato principio fin da parecchi anni, benchè fosse difficoltoso e principalmente fastidiosissimo: basta notare che caduti i pavimenti soprastanti al locale in cui si trovavano, quegli atti rimasero per lungo tempo sotto i calcinacci; i facchini che furono adibiti allo sgombero, lasciati senza guida fecero il resto, onde un grandissimo numero di fasci, perduti i legacci e i cartellini, vennero dapprima ammonticchiati in una massa informe e poi cacciati negli scaffali alla rinfusa. Gradatamente, a misura che il tempo lo ha permesso o i bisogni del servizio l'han richiesto, si è scerverato e ordinato qualche ramo di scritture e principalmente quelli relativi a costruzione di *opere pubbliche, o di conto regio*. Molto materiale inutile vi si comprende, ma lo sfollo non è possibile col lavoro ordinario dei pochi Impiegati.

Le carte più antiche rimontano al 1806 e riguardano: 1.^o *beni ereditati dello Stato - beni devoluti - vendite - usurpazioni - affitti - crediti e debiti - mercuriali forestali - debito pubblico - cedole - fedi - bancali di vecchio conto - espedienti generali - reintegre - censuazioni - contestazioni - disposizioni di massima - corrispondenza ecc.* 2.^o *patrimonio ecclesiastico-locali dei monasteri soppressi - congrue - decime - spese di culto - campane e cupole di piombo delle chiese soppressesbolle e brevi da non eseguirsi - seminarî - curie vescovili - vicariî capitolari - monaci - beneficii vacanti - badie - prediche - missioni - questue ecc.* 3.^o *cappelle gentilizie - ius patronato - partecipanti e beneficiati - luoghi pii laicali* — 4.^o *contabilità dei percettori ed esattori dei tributi diretti - conta-*

bilità dei ricevitori generali e distrettuali - privilegi ed ipoteche - patenti - dazii ecc. — 5.° espedienti per l'amministrazione delle acque, foreste e cacce - terreni boscosi - piantagioni lungo le consolari - dritti d'uso ecc. — 6.° cassa di ammortizzazione - burò demaniali - contabilità - verifiche — 7.° private (tabacchi - sale - polveri - salnitri - carta bollata - carte da giuoco) - lotto - bolle della crociata - controbandi - ambulanze — 8.° Ricevitori del registro e bollo - personale - cauzioni - malversazioni - notifiche, ordini e significatorie della G. C. dei Conti - offerte volontarie o doni gratuiti — 9.° poste e procacci - servizio ordinario - servizio straordinario - officine - personale — 10.° sistema monetario - ragguagli ecc. — 11.° scavi - reliquie - statue ecc.

Parecchie delle molteplici materie di sopra accennate ora più non appartengono al ramo finanziario, ma trattandosi di atti antichi, si è creduto di mantenere tale classifica per non rendere difficoltose le ricerche e per non alterare il sistema nell'interesse della storia (1804-1832). f. 329

Categ. 2.^a **Produzioni giudiziarie** — Sono atti importanti specialmente perchè spesso contengono allegati titoli originali secondo un sistema assolutamente irregolare che han tenuto e tengono ancora le Amministrazioni finanziarie. Tale sistema ha smembrate le collezioni di titoli originali generando, per le dispersioni, seriissimi danni al pubblico erario ed ai privati. Giova accennare alla perdita di un gran numero di ruoli di censi e canoni, di bilanci comunali e di opere pie, di spedizioni di sentenze, di contratti ecc. Vogliamo sperare che l'inconveniente non si perpetui come accenna (1814 - 1868) . . . f. 108

Categ. 3.^a **Registri di corrispondenza** — Sarebbero stati utilissime scritture se nel sunto dell'atto avessero portate più ampie indicazioni, perchè avrebbero in parte supplito a documenti originali dispersi.

Si conservano divisi per ufficio, cioè: *demanio e tasse -*

fondo pel culto - gabelle ed imposte - cassa ecclesiastica - ricevitoria (1864-1869) vol. 88

Categ.^a 4.^a **Atti diversi** — Questi atti sono divisi per materie, ma non si può esser sicuri che rappresentino pratiche complete. Riguardano: *personale* (*controllori, agenti, ispettori, verificatori di p. e m., segretari ecc.*) *fondi censiti - fondi omessi in catasto - mutazioni di quota - quitanze - obbliganze - cassa - statistiche - sequestri giudiziari - prestito nazionale - commissioni provinciali* (*macinato - fabbricati, ricchezza mobile*) - *atti di sottomissione - conti correnti - lottizzazione e stima dei beni demaniali - decisioni della commissione di appello* (1862-1891) . vol. 90 f. 60

Categ. 5.^a **Registri dell'adoa, fiscali, decime ecc.**
Sono importantissimi registri non tutti ben conservati, ma non difficili a consultarsi (1806-1807). . . vol. 14

Categ.^a 6.^a **Registri della Tesoreria e delle Ricevitorie provinciali** — Questi registri che testimoniano rigidamente la serietà e la semplicità dell'amministrazione finanziaria nei tempi trascorsi, si conservano divisi per anno. (1823-1850) vol. 760

I recenti che riflettono *contabilità* così *generale* come *speciale*, sono disposti secondo le seguenti specie: giornali di entrata e di uscita, registri controllo, registri delle fatture, id. copia lettere, id. consegna cedole, tabelle numeriche dei depositi, bollettari, sussidiari, note di operazioni di entrata e di uscita, conti mensili di riscossioni ecc. (1867-1888) vol. 96

Div. 2.^a — Agenzie

Categ. 1.^a **Catasti.**

Sez. I. ONCIARI — L'importante scrittura dei catasti onciarii è assolutamente incompleta, e si potrebbe anzi dire che non esista, ma la collezione dei doppii originali si conserva, forse completa, nell'Archivio di Napoli.

I pochi volumi che si son potuti raccogliere e che si conservano disposti per ordine alfabetico di Comuni, sono per la maggior parte degli anni 1741 al 1754. (1722-1806) vol. 40

Sez. II. CATASTI PROVVISORII — Si conservano solo per trentatré Comuni, e si riferiscono per la maggior parte agli anni 1810 al 1812, ma ve ne sono parecchi di data posteriore (1810-1834) - vol. 135

Sez. III. VERBALI DI VALUTAZIONE — Sono utilissimi scritture servite di base ai catasti e contengono verbali dei controllori, elenchi di contratti di affitto e di vendita, descrizione e valutazione dei territorii, verbali di divisione dei territorii in sezioni, schizzi planimetrici. Per la collezione completa mancano i volumetti di diciannove Comuni (1813-1818). vol. 152

Categ. 2.^a *Richieste di rettifiche.*

Sez. I. VOLTURE (GIÀ PROCESSI CATASTALI, RIVELE E MUTAZIONI DI QUOTE) — Sono fascicoli divisi per anno e disposti per numero progressivo, segnatovi dalla cessata Direzione dei rami diversi. Ne mancano molti che, l'Amministrazione finanziaria non ha depositato o che richiamati dall'Archivio, non ha più restituito (1811-66) f. 487

Delle volture di data posteriore al 1866 è soltanto ora cominciato il deposito, onde non si conosce la quantità che verrà immessa. Fino ad oggi ne son pervenuti f. 10

Sez. II. RECLAMI FONDIARI — Sono ordinati per anno e divisi per Comuni, cioè si è dovuto usare nell'ordinamento un metodo inverso per poter conservare il progressivo di numerazione che già portavano e che spesso viene indicato per le ricerche.

Sono in piccola quantità rispetto a quella che dovrebbe esservi, a giudicare dal progressivo per ciascun anno (1808-1864) f. 61

Categ. 3.^a *Altri atti relativi ai catasti.*

Sez. I. STATI DI SEZIONE — In altri Archivi la colle-

zione è quasi completa, ma nel nostro se ne rinven-
gono pochissimi (1811-1819) vol. 26

Sez. II. **MATRICI SOMMARIE** — Questi atti che servirono
di base alla spedizione dei ruoli, formano una collezione
più completa, poichè mancano soltanto quelli di diciotto
Comuni (1808-1813) f. 64

Sez. III. **RUOLI DELLE IMPOSTE** — Depositati di recente,
questi atti si sono ordinati per Comuni e divisi per anni,
trascurando la classifica per materia al solo fine di evitare
alterazioni nei volumi, cuciti e qualcuno anche legato, che
spesso comprendono due o tre specie diverse. Sono ruoli
dei *terreni*, dei *fabbricati* e della *ricchezza mobile* per la
maggior parte: pochi riguardano *bonifiche*.

I *suppletivi* si sono sempre aggregati all'anno in cui
furono passati agli esattori.

La loro epoca è recente, posteriore cioè alla legge
del 1871, ma per alcuni Comuni, come Sarno, S. Marzano,
S. Valentino e pochi altri, se ne conservano di data an-
teriore, a cominciare cioè dal 1858. (1873-1888). f. 922.

Ruoli di data antica se ne conservano pochissimi.
(1824-1830) f. 12.

Sez. IV. **REGISTRI e BOLLETTARI** — Questi atti riguar-
dano il solo primo quinquennio posteriore alla legge del
1871 sulle imposte dirette. (1873-1878). . . vol. 117.

Div. 3.^a — Uffici di Registro (registratura e demanio)

Categ. 1.^a **Scritture private** — Questi atti giungono
fino al 1862, nè ancora è stato possibile di avere le copie
recenti, perchè gli Uffici di registro si trovano di averle
depositate, benchè irregolarmente, presso gli Archivi no-
tarili. Questi essenziali documenti vanno annotati sul così
detto modulo 2.^o ma divisi in due *serie*, una delle quali
comprende le *scritture private autenticate* e l'altra le *sem-
plici*: quelle, perchè tengono luogo di atti pubblici, ap-
partengono temporaneamente all'Archivio notarile, le se-
conde vanno depositate negli Archivi di Stato. Noi non

abbiamo ancora sollevata la questione, in attesa di una legge che riunisca gli Archivi e che finora è sempre rimasta *di prossima discussione* (1817-1862) . . . f. 539.

Categ. 2.^a **Registri delle formalità** — Si trovano già in Archivio quelli del periodo 1809-1817 per tutti gli Uffici della Provincia ed ora si stanno raccogliendo i posteriori fino al 1862. L'ordinamento è per numero progressivo per ciascuna delle quattro specie, cioè: *atti pubblici - atti privati - atti giudiziarii ed atti di Usciere*. Attualmente si conservano vol. 3523

Categ. 3.^a **Atti di vendita dei beni dem. antichi**.
Sono importantissimi atti, legati in volumi per ciascun fondo venduto e posteriori al 1810, alla soppressione, cioè, dei monasteri. Si conservano divisi per Comuni v. 284

RAMO MILITARE

Categ. 1.^a *Atti antichi di guerra e marina.*

Questi atti che non ancora si sono classificati per materie ed ordinati con criterii più razionali, contengono svariate specie di scritture delle quali però solo poche sono davvero importanti, onde uno sfollo si rende quasi necessario.

La nomenclatura di queste carte, secondo l'ordinamento che dovrà farsi, è la seguente:

Sez. I. MILITARI — *Abitanti dai 15 ai 60 anni - co-scrizione - disertori e refrattarii - cambii - congedi - trugli e commutazioni di pene - arruolamenti volontari - prigionieri di guerra - ricupero di sbandati - fogli di via.*

Sez. II. CORPI — *Gendarmeria reale ed ausiliaria - legione provinciale e compagnia scelta - milizia organizzata nel 1816 - legionarii del 1820 - armigeri circondariali - armieri - veliti e guardie d'onore - armigeri regi - artiglieri littorali - guardie territoriali - sindacati marittimi - cordoni marittimi - guardie di sicurezza ed urbane - Comandi territoriali - commissarii di guerra - ufficiali di sanità - deputazioni collegiali di salute - agenti consolari politici e commerciali - ospedali militari - organizzazione dell'esercito, delle divisioni territoriali, del treno, del superiore consiglio di guerra ecc.*

Sez. III. AMMINISTRAZIONE — *Deputazioni di alloggi - ratizzi di letti - forniture di viveri - foraggi - cuponi - lavori - movimenti di truppe, di gendarmeria, di legioni - sindacati marittimi - corpi di guardia - abbigliamenti - matrimoni dei militari - spese diverse - rimonte ecc.*

Sez. IV. MATERIALE — *Locali - padiglioni - oggetti di casermaggio - munizioni da guerra - utensili per gli Austriaci - vestiarii ed equipaggi - vendite di effetti fuori uso - ricupero di armi, di munizioni, di cavalli e di muli dopo lo sbandamento del 1815 ecc.*

(1804-1833) f. 252.

Categ. 2.^a *Leva*.

Sez. I. ATTI AMMINISTRATIVI — La conservazione di questi atti è stata trascurata, forse per effetto delle vicende politiche, forse anche per i sistemi del passato, onde di data anteriore al 1841 si conservano appena pochi fasci relativi al *reclutamento*, già *coscrizione*, e che contengono: registri de' requisiti, degli esentati, de' conti, di atti diversi - deliberazioni del consiglio di recezione - variazioni nei renitenti - congedi - alunni ecclesiastici - surrogazioni - stati di riformati - ricorsi - verbali di estrazione - statistiche - corrispondenza ecc. (1838-1877). f. 30

Sez. II. LISTE — Gli atti più antichi sono quelli che riguardano i nati dal 1826 al 1832, aggregati cioè alla leva del 1851. Di pochi comuni però si conservano i cinque registri, cioè: lista generale - stato di sorteggio - stato nominativo delle reclute - stato di filiazione - e processo verbale della misura.

Pei nati dal 1842 in poi la collezione è completa e si tiene divisa per Circondario (1826-1859) vol. 165 f. 31

RAMO NOTARILE

Nulla ancora possiamo dire intorno all'ordinamento di questa importantissima specie di atti pubblici, perchè non ancora sono stati depositati in Archivio i protocolli notarili conformemente agli articoli 6 e 17 del Decreto 27 maggio 1875 e 149 del Regol. 23 novembre 1879 annesso alla vigente Legge sul Notariato. Noi abbiamo però sollevata la questione invitando i signori Presidenti dei Consigli not. distrettuali a depositare i rispettivi atti anteriori al 1850 ed abbiamo anche ottenuto che l'Illustrissimo signor Procuratore generale impartisse i relativi ordini. Sappiamo che i Consigli han fatto e faranno ancora delle opposizioni sperando d'essere appoggiati dal Ministero di Grazia e Giustizia, benchè sia inconsulto il supporre che il supremo Magistrato direttamente preposto a tutelare il rispetto alle vigenti leggi, possa autorizzare una contravvenzione.

Possiamo dire intanto che la storia regionale si avvantaggerà immensamente quando vinte le riluttanze saran pervenuti nel nostro Archivio, ed avranno un razionale ordinamento, quegli atti che oggi giacciono polverosi e inesplorati negli scaffali degli Archivi notarili. Occorre che siano studiati con pazienza ed amore perchè contengono dal secolo XII in poi una immensa messe di notizie storiche. Il Notaro avea, massime nel medio evo, un ufficio di importanza somma, così nei pubblici come nei privati interessi: era, come scriveva un'autorevolissima Commissione nel 1870, cancelliere dei Comuni, segretario dei Principi e degli oratori, giudice coi Podestà e coi Capitani, attuario di tutti gli uffici, conestabile delle genti d'arme, e nelle sue imbreviature, con gli atti domestici dei cittadini, registrava talora anche quelli della Repubblica.

A suo tempo quindi discorreremo di questa importantissima scrittura, convinti che quanto prima essa debba, pel pubblico interesse, divenir parte essenziale del nostro Archivio per le disposizioni citate di sopra.

Ad ottenere però la semplificazione dei servizi è indispensabile che si riuniscano insieme gli uffici affini come sono gli Archivi di Stato e i notarili distrettuali; nè le pretese grandi difficoltà messe fuori da chi ha interessi contrari, e specialmente dal Conservatore di Roma, reggono alla prova di serio esame.

Con la relazione premessa al disegno di Legge che doveva discutersi nel 1897, l'On. Ministro dell'interno trattò ampiamente la quistione, ma ad ogni modo volle che i signori Prefetti raccogliessero delle opinioni al riguardo. Propose perciò un quesito la cui risposta dovea dimostrare se la fusione potesse farsi *subito, facilmente, senza aggravio anzi con beneficio dell'erario*. Richiesti, abbiamo anche noi espresso a suo tempo un modesto parere il quale però parti dalla Prefettura di Salerno dopo circa due mesi e mezzo, per meravigliosa solerzia e grande bontà della segreteria della 1.^a Divisione.

Ecco come allora rispondemmo:

« Riconosciuti indubitabili il dritto e la convenienza di unire tutti gli Archivi, la risposta al quesito proposto a pag. 7 riesce facile. L'aggravio in principio, se anche vi fosse, non sarebbe che lieve, poichè si tratterebbe di provvedere solo alla differenza tra lire 320,000 di maggiore spesa occorrente per l'impianto dei nuovi Uffici, e lire 250,000 di prodotto netto che danno i notarili, cioè a lire 70,000; somma che con il riordinamento del servizio e con l'introito dei dritti degli Archivi Provinciali facilmente si ricaverebbe. Se poi in luogo dell'art. 4.^o dell'attuale progetto che riproduce l'art. 17 del R. Decreto del 1875, si potessero ripristinare il 5.^o del Regol. 26 ottobre 1841 e il 2.^o e il 3.^o del Regol. 3 febbraio 1852, il provento largamente coprirebbe e supererebbe la differenza.

« Per la percezione delle tasse notarili in favore del-

l'Archivio potrebbero richiamarsi in vigore le disposizioni della Legge del 1819 che affidava ai Ricevitori del Registro la esazione anche delle tasse di Archivio. Così si avrebbe economia di lavoro e quindi di Personale, e si ricaverebbe probabilmente maggiore introito, giacchè le liquidazioni avverrebbero sugli originali dei contratti e non sulla copia degli annotamenti fatti ai repertori per effetto dell'art. 91 della Legge del 1879, non essendo molto agevole il controllare gli annotamenti stessi o le copie di essi con gli atti originali. Si eviterebbe anche il non raro, nè lieve inconveniente di dover agire contro i Notai inadempienti. Ad ovviare poi al pericolo che col passaggio del servizio di tesoreria agli Uffici di Registro sfuggissero le scritture autenticate rilasciate in brevetto, le procure, i protesti ecc. basterebbe disporre l'esibizione all'Ufficio di Registro di tutti gli atti a firma di Notaio.

« Altro vantaggio si otterrebbe col riordinare la tariffa e forse anche col disporre un dritto fisso invece del graduale per ogni contratto sugli atti notarili.

« Una positiva economia di Personale si otterrebbe con la soppressione degli Archivi notarili distrettuali, e per non recar pregiudizio agli interessi locali, si renderebbe obbligatorio o si faciliterebbe l'impianto degli Archivi mandamentali, ai quali però andrebbe tolta la facoltà di rilasciar copie. Con ciò si ovvierebbe pure ad un altro inconveniente, alle inopportunità, cioè, di conservare nello stesso locale originali e copie.

« Dagli Archivi mandamentali poi dovrebbero escludersi le copie delle scritture private.

« Un altro vantaggio vi sarà quando l'art. 98 dell'attuale Legge notarile non avrà più effetto e quando avvenuta la unificazione, lo Stato non dovrà più provvedere i locali che ora provvede.

« Un'ultima economia infine, se non grande certo degna di considerazione, si otterrebbe dalla necessaria riforma della 1.^a Divisione presso il Ministero di Grazia e Giustizia alla quale quindi innanzi verrebbe tolto il carico degli Archivi notarili.

« Poichè la nuova istituzione basterebbe a se stessa e potrebbe anche rendersi capace di produrre frutti maggiori e continui cogli espedienti di sopra indicati, essa non solo non porterebbe aggravio all'Erario, ma gli arrecherebbe sensibile beneficio. La riforma già utile e benefica riesce oramai anche facile bastando che provvedutosi agli interessi dei Notai che godano dei privilegi e di quei Conservatori che siano contemporaneamente Notai certificatori od esercenti, e ciò con disposizioni transitorie simili a quelle dell'articolo 98 della legge 1879, si modifichi la legge medesima per ciò solo che riguarda gli Archivi notarili distrettuali e la loro tariffa.

« Resterebbe integra sui Notai l'ingerenza e l'autorità del Ministero di G. e G.

« Perchè infine la riforma possa farsi subito basta provvedere che l'unificazione virtualmente avvenga, cominciandosi con l'avocare allo Stato gli Uffici esistenti: quanto poi al trasporto delle carte nei nuovi locali da fornirsi dalle Province, alla soppressione degli Archivi provinciali suppletorii e dei notarili distrettuali ed allo impianto dei nuovi Archivi, potrebbe forse riuscire utile il provvedere gradatamente. »

CARTE ANTICHE

Il nostro Archivio è uno dei più scarsi di documenti antichi, la maggior parte dei quali dee ritenersi che sia andata perduta. Domina anche in queste regioni una grande e non certo lodevole indifferenza pel passato, mentre si sa che il tornare all'antico non è regredire, è progresso invece: si sa che i saggi ritorni al passato educano e rafforzano mente e cuore — *Chi si ravvia, sale*, affermava l'illustre Bovio — Gli antichi erano più solerti nel conservare; gli stranieri ci vincono per pazienza nelle ricerche, di cui ci involano il primato, e speculano dovunque, e con grave nostra onta scrivono meglio di noi delle cose nostre.

Il passato di questa regione fu vario e splendido e i documenti dovrebbero trovarsi in quantità grandissima, ma gli Inglesi di Nelson involarono quanto più potettero, e molto altro abbiamo noi stessi sconsigliatamente o vandalicamente sperperato. Basta leggere la relazione presentata alla Camera nella tornata del 1.º marzo 1877, per formarsi un'idea dello scempio che han subito le carte antiche.

Delle soppressioni dei Monasteri, moltissimi Archivi si sono avvantaggiati, ma nel nostro Archivio non erano pervenute, a quanto ci si riferisce, che 204 pergamene le quali ora si conservano in Napoli. E pure la natural sede delle carte che riguardano questa Provincia è Salerno, perchè, come saggiamente osservava l'On. Cantelli, il trasporto dal luogo di origine delle carte di qualunque natura, offende sempre la verità storica e reca danno alle indagini. È indubitato che le carte per esser meglio intese, vanno lette là dove furono scritte.

Quelle pergamene provenivano dal monastero di San Giorgio, nè erano le sole scritture avanzate al saccheggio che ne fu fatto: ammontavano invece a circa 2000 i do-

cumenti, tutti dei periodi gotico longobardo e normanno. Vi furono ordini e contrordini: se ne disputarono il possesso l'Archivio di Salerno, quello di Napoli, l'Amministrazione del Fondo pel Culto, il Municipio di Salerno perfino; ma il Ministero dell'Interno con lettera del giorno 9 giugno 1880, num. 7306, partecipava d'aver *fatto l'opportuno ufficio perchè le pergamene e carte di qualunque specie venissero devolute* al nostro Archivio. Di quei preziosi documenti però, non si seppe più nulla: vi pervennero soltanto sei volumi legati, contrassegnati con le iniziali A, D, G, H, I, Q e contenenti titoli diversi di proprietà per la maggior parte in copia. Altri nove volumi appartenenti alla medesima collezione, e la relativa platea, si sono, dopo vivissimi contrasti con la Direzione generale del Fondo pel Culto, recuperati nel 1894, come si è anche recuperata altra platea riguardante il Monastero della Mercede, e compilata nel 1742.

Nei volumi segnati con le lettere A, D, G, H, L, M, O e Q dovrebbero trovarsi qua e là intercalate num. 62 pergamene, ma parecchie ne mancano, ed abbiamo ragione di ritenere che siano state involate posteriormente al 1880. I nostri predecessori contentandosi di un'autorizzazione prefettizia, hanno, con riprovevole fiducia, permesso che qualche studioso asportasse dall'Archivio i volumi, senza badare che i paleografi, gli archeologi e tutti coloro che si occupano di antichità non sempre agiscono con molti scrupoli.

La più antica di dette pergamene è del 1074, la più recente del 1683, onde ve ne sono intestate a diversi principi, sovrani e papi, cominciando da Guaimario 1.^o e Gisulfò e seguendo poi con Ruggiero, Guglielmo III, Errico VI, Carlo II, Federico II, Corrado, Manfredi, Giovanna I, Ladislao, Giovanna II, Ferdinando II e Federico d'Aragona, Carlo V imperatore, Filippo I, Filippo II, Filippo III, Carlo IV, Filippo IV. Di papi non ve ne sono ricordati che cinque, cioè Paolo II, Paolo III, Gregorio XIII, Paolo IV e Paolo V.

Altre sette pergamene son pervenute dal Monastero di Laurito, e segnano gli anni 1557, 1579, 1580 e 1594 con la intestazione a Filippo I d' Austria, 1607 e 1609 col sovrano Filippo II: la settima, forse di data più antica, è indecifrabile perchè tagliata, come anche tagliata per adattarsi a copertina di un volume, è un'altra pergamena contenente alcune esenzioni e privilegi in favore della famiglia Riccio di Napoli.

Oltre a questi atti, più nulla di veramente antico, anzi inutilmente ci siamo con una circolare a stampa rivolti ai Comuni perchè depositassero in Archivio le loro carte storiche, delle quali avremmo senza spesa alcuna rilasciato copia integrale. Sappiamo che presso parecchie famiglie di questa Provincia si conservano, spesso inesplorate, preziosissime scritture e vogliamo sperare che un giorno smessa l'incuria o la diffidenza, venga nel comune interesse regalato all' Archivio quell' importante materiale storico. Ci auguriamo poi che i suggerimenti della Commissione istituita nel 1870 dai Ministri dell' interno e dell' istruzione siano in qualche modo attuati e che l' art. 23 del R. Decreto del 1875 convenientemente modificato, abbia rigorosa applicazione. Per ora non dobbiamo tacere che data l' importanza della regione per la quale venne istituito, il nostro Archivio avrebbe meritato altro trattamento da parte del Governo, altro amore da parte dell' Amministrazione provinciale, altro interesse da parte dei privati.

L' importanza d' un Archivio però non è soltanto costituita, come crede l' Amministrazione provinciale di Aquila, dai pochi cimeli che possono custodirvisi, ma da tutto il materiale saviamente ordinato; nè si vive di passato soltanto, benchè questo alleni ed educi: d' altra parte verrà tempo in cui sarà meglio sentito il bisogno di arricchire gli Archivi, e i cimeli verranno, e forse torneranno ancora quelli che ingiustamente si son raccolti a Napoli. Deploriamo che alcuni Archivisti, indispettiti contro le Amministrazioni provinciali, abbiano colta con

troppa sollecitudine l'occasione di vendicarsi, ed abbiano aderito ad una richiesta che nè il Ministero, nè le Province dovevano permettere. È indiscutibile che l'Archivio di Napoli è stato ed è onorato da dotte menti e da persone competentissime e specialiste così in Ierografia ed in Paleografia, come in Diplomatica ed in altre simili scientifiche discipline, ma alla competenza si perviene dovunque nell'universo spazio, quando vi concorranno intelligenza e buon volere; nè è poi cosa giusta lo spogliare le città delle loro memorie storiche molto più che la storia d'Italia, massime nell'evo di mezzo, è fatta di tante storie speciali, che sono essenzialmente regionali. È proprio nelle singole regioni che devono compilarci le memorie del passato perchè sono i luoghi che destano i ricordi, sono le tradizioni locali che incoraggiano alle ricerche, sono le leggende che fan sorgere il desiderio di sceverare il vero dal falso, sono tanti altri elementi diversi che danno occasione ad occuparsi di storia. Con le relative cautele e garanzie, ove occorra per la esatta interpretazione, si mandino a Napoli, a Roma, dovunque le antiche scritture, quando nelle Province non vi sia chi possa leggerle con competenza, ma si mandino solo temporaneamente e non per sempre, anche perchè l'accentramento dei preziosi avanzi grafici, se è utile ed opportuno in molti casi, è spesso anche per altri riguardi dannoso e pericolosissimo.

BIBLIOTECA

Della convenienza, anzi della necessità di una biblioteca aggregata all' Archivio, si è scritto molto, ma non in tutte le Province l'idea ha avuto accoglienza benigna: si è generalmente creduto e ritenuto che gli Archivi fossero soltanto dei magazzini destinati a liberare i singoli uffici dalla soverchiante mole dei loro atti. Non tale è però il concetto che di questi nobilissimi istituti hanno gli altri paesi ed ebbero i popoli civili anche antichissimi. Una biblioteca è valido sussidio per le ricerche e massime per le pubblicazioni che periodicamente dovrebbero farsi; nè si tema per questo che gli Archivisti invadano il campo dei Bibliotecari o quello delle Società di storia patria: il compito è diverso, la confusione non è possibile.

Ci siamo adoperati perchè non mancasse nel nostro Archivio il sussidio dei libri specialmente di quelli che riguardano legislazione positiva, statistiche, amministrazione, storia, diplomatica, paleografia ecc., ma siamo agli inizi ancora, anzi dobbiamo lamentare che ci manca perfino la raccolta delle leggi e dei decreti

Delle pubblicazioni ufficiali abbiamo formate diverse categorie distinte, le quali riguardano:

Categ. ^a 1. ^a Sez. I. MINISTERO DELL'INTERNO — <i>carceri-opere pie - sanità - oggetti varii</i>	vol. 56
Sez. II. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — <i>statistiche - relazioni - bilanci</i>	vol. 24
Sez. III. » DELL'ISTRUZIONE — <i>relazioni - statistiche - annuari</i>	vol. 14
» POSTE E TELEGRAFI — <i>relazioni sul servizio - statistiche - tabelle</i>	vol. 21
Sez. IV. » AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO — <i>banche ed istituti di emissione - cassa depositi e pre-</i>	

<i>stati - casse di risparmio ed istituti diversi - statistiche varie - annali - movimento della navigazione - inchieste - esposizioni - pubblicazioni diverse - bollettino delle private industriali - censimento - movimenti dello stato civile ecc.</i>	v. 463 e fasci 26
Sez. V.	» LAVORI PUBBLICI — <i>lavori monografici - annali diversi - relazioni e progetti - statistiche</i> vol. 46
Sez. VI.	» FINANZE — <i>disposizioni generali - catasto - fabbricati - terreni - ricchezza mobile - macinato - regìa dei tabacchi - annuari.</i> vol. 65
Sez. VII.	» TESORO — <i>rapporti e rendiconti - bollettini - atti e disposizioni diverse - tabelle - relazioni - moduli - situazioni del tesoro</i> vol. 22
Sez. VIII.	» GUERRA — <i>legislazione napoletana sulla leva - vicende dell' esercito - relazioni sull' andamento del servizio di sussistenza</i> vol. 20
Categ. ^a 2. ^a	ATTI E DISCORSI PARLAMENTARI vol. 128
Categ. ^a 3. ^a	ATTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI vol. 1628
Categ. ^a 4. ^a	BOLLETTINO FEUDALE — <i>Sentenze della Commissione - ordinanze dei Commissari - supplemento</i> vol. 96
Categ. ^a 5. ^a	AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA — <i>relazioni di commissari - giornale e bollettino della Prefettura (Intendenza)</i> ecc. f. 25
Categ. ^a 6. ^a	PUBBLICAZIONI VARIE — <i>annali civili - manuali diversi - giornali.</i> vol. 40 fasci 6
Categ. ^a 7. ^a	OPUSCOLI — <i>materie diverse</i> fasci 35

Sono così in tutto vol. 2602 e fasci 92, onde si vede chiaro come la nostra biblioteca archivistica sia proprio in germe; ma non per questo ci sconfortiamo, abbiamo invece fiducia nel futuro e siamo sicuri d'essere prima o poi aiutati dai cittadini con doni, dal Governo e dalla Provincia con sussidi, cosa che già non ci sarebbe stata difficile d'ottenere subito, se le anomalie dei bilanci non avessero imposte agli Amministratori strettissime economie, anche sulle spese obbligatorie.

Per quanto potrà fruttare, cureremo anche che l'articolo 74 del R. D. 27 maggio 1875 abbia la sua intera applicazione.

LOCALI

Il nostro Archivio è diviso in due locali, uno al primo piano del palazzo di Prefettura, composto di num. 4 stanze e l'altro nel già palazzo Avossa in via Giannone, composto di num. 24 stanze al primo piano e di 22 al secondo; in tutto num. 50 che devono però considerarsi 60 per i grandi scaffali mediani a doppio fondo che dividono nove delle dette stanze e perchè qua e là, dovunque si è potuto, si sono resi a doppio fondo anche gli scaffali laterali. I locali a primo piano poggiano tutti su pavimenti a volta, ciò che ha potuto permettere i doppii scaffali, ma questo beneficio viene in parte frustrato dal pericolo permanente che minaccia l'Archivio, circondato come è da stalle, da fienili e da abitazioni a brevissima distanza. Per attenuare il pericolo siamo stati costretti a far murare alcune finestre delle stanze più esposte ed a far coprire di fitta rete in ferro parecchie altre.

In seguito al nuovo ampliamento, la Provincia per pigione dei soli locali di via Giannone paga la somma di lire 4000,00 annue; somma ingente, massime se si considera che aumentata di poco e cumulata con quella che attualmente si paga per pigioni di altri uffici risedenti in Salerno, costituirebbe una discreta annualità che renderebbe un giorno la Provincia stessa proprietaria di un intero stabile. Noi ci auguriamo che tale quistione venga presa in serio esame dall'On. amministrazione provinciale.

Gli scaffali di costruzione recente sono in mediocre stato, ma quelli antichi sarebbero assolutamente inutilizzabili ove dovessero rimuoversi.

Tutta la superficie parietale attualmente occupata è di m. q. 3024, il che dimostra che questo di Salerno, è il più ampio degli Archivi provinciali, specialmente se si consideri che oltre ai 10135 volumi, i fasci nel nu-

mero complessivo di 26735 sono quasi tutti in unica misura, alti c. m. 20 e che non lasciano perciò alcuno spazio perduto. A questa superficie si aggiungano altri 520 m. q. di superficie non ancora coperta di scaffali.

LAVORI

Non avendo elementi sufficienti per riferire intorno ai lavori compiuti in Archivio dal 1866 al 1890, ci limitiamo ad esporre quel che si è fatto dal 1891 in poi, e per economia di spazio adottiamo la seguente forma suggerita dall'on. Ministero.

Anno	Carteggio Num. di protocollo	Ricerche di documenti per uso			Copie di documenti per uso			Tasse riscosse		Numero degli inventarii compilati
		ammi- nistrativo	privato		ammi- nistrativo	privato		L.	C.	
			a paga- mento	gratis		a paga- mento	gratis			
1890	268	190	96	8	56			331	10	—
1891	515	241	128	2	84	70	8	1066	95	9
1892	628	280	216	—	90	52	2	822	95	12
1893	588	330	202	1	121	75	9	930	85	6
1894	625	298	201	—	116	72	14	942	20	5
1895	524	316	226	12	140	78	26	972	10	8
1896	802	302	254	4	137	76	15	1022	15	5
1897	993	211	198	6	139	65	21	882	42	6
1898	840	345	141	13	186	85	19	982	95	10

L'introito degli anni precedenti al 1890 è stato il seguente:

1866, L. 110,70 — 1874, L. 167,15 — 1882, L. 303,00
 1867, L. 100,90 — 1875, L. 102,25 — 1883, L. 346,10
 1868, L. 298,50 — 1876, L. 82,25 — 1884, L. 328,15
 1869, L. 138,55 — 1877, L. 123,40 — 1885, L. 236,15
 1870, L. 142,00 — 1878, L. 436,15 — 1886, L. 436,90
 1871, L. 61,05 — 1879, L. 497,70 — 1887, L. 362,08
 1872, L. 87,15 — 1880, L. 292,30 — 1888, L. 238,45
 1873, L. 108,75 — 1881, L. 300,00 — 1889, L. 254,07

Degli inventarî non è necessario parlare perchè si è fatto speciale cenno di ciascuno di essi nello esporre l'ordinamento dei diversi rami di scritture. Il loro numero complessivo è di 68: gli indici sono 246, le pandette 47.

Qui dovremmo però accennare agli sfolli di carte inutili che già abbiamo avuto approvati dal Ministero e dal Consiglio superiore ed a quegli altri che ci converrà di proporre; ma trattandosi di riduzioni che dovrebbero avere caratteri generali, perchè mirerebbero a sciogliere in parte le giuste preoccupazioni contro la sempre crescente mole del materiale archivistico, ci riserviamo di parlarne di proposito in altra occasione, quando cioè davvero si volesse porre mano alla riduzione delle carte da conservare. Per ora ci limitiamo ad un accenno.

Vi è negli Archivi una quantità di atti che non hanno proprio caratteri di documenti: ve ne sono degli altri che hanno o ebbero valore assolutamente relativo, onde sbrigata la pratica cui appartengono non servono più. Conservare tali atti sarebbe accrescere un inutile ingombro. Ve ne sono degli altri che quantunque utili si trovano

ripetuti in molte e varie forme: giova eliminarli almeno sotto una di tali forme.

In tutti i rami della pubblica azienda, e specialmente nel ramo giudiziario, così civile come penale, vi sarebbe molto da sopprimere. Le voluminose procedure d'espropriazione e graduazione non potrebbero ridursi? Chiusa definitivamente la processura, gli atti necessari a conservare non sono che pochissimi, e tra essi principalmente i capitoli di vendita, le perizie, le sentenze di aggiudicazione con le relative dichiarazioni degli aggiudicatarii, gli stati di graduazione, quelli di distribuzione e pochi altri; ma moltissimi sarebbero invece da eliminare perchè le leggi di procedura ne assicurano che essi dovettero venire esibiti. I certificati ipotecarii, ad esempio, il gran numero dei bandi, le domande di surroga di Giudici, gli avvisi per biglietto, le intime, le denunce all'agenzia ecc. sono atti dei quali si può utilmente evitare la conservazione.

Parimenti sui processi penali si potrebbe eseguire uno sfollo importante. Non dico che debba permettersi una inconsulta distruzione in massa, come fu autorizzata nel 1865, ma si potrebbe limitare la conservazione ai processi politici, ai criminali per reati di sangue ed a pochi per reati contro la proprietà. Per tutti gli altri converrebbe fissare dei termini, che potrebbero essere il trentennio per i correzionali in generale, il ventennio per i processi a carico di ignoti e per quelli chiusi per non provata reità o per insufficienza di indizi, il decennio per le contravvenzioni e per i processi finiti con ordinanza di non luogo per inesistenza di reato.

I processi da conservare devono avere un valore qualsiasi, o storico, o giuridico, o statistico.

Inoltre una pandetta minuziosa, compilata con criteri che la rendano facile e chiara, ben sostituirebbe lo immenso numero di pandette, pandettine, registri, indici ecc.

E nelle carte di stato civile non sarebbero possibili le riduzioni? La idea apparirà strana trattandosi di cac-

ciar le mani in uno dei più importanti istituti del nostro secolo, cosa che nessuno mai, per quanto sappiamo, ha pensato di proporre; ma se si guarda un pò senza alcuna preventiva preoccupazione, può l'idea non sembrare del tutto meritevole d'essere rigettata. Siamo convinti che un giorno o l'altro molta carta inutile negli atti dello stato civile, quella cioè che contiene semplici formalità a stampa possa togliersi di mezzo, e che le tavole annuali di cui all'art. 21 del R. Decreto 29 ottobre 1808, opportunamente modificate e completate, eseguite con tutte quelle precauzioni che valgano a garentirne la esattezza ed il valore giuridico possano ben tenere il posto dei registri, almeno fino al 1865.

Dei registri delle notificazioni e dei certificati dei Parroci abbiamo scritto in una relazione al superiore Ministero fin dal 1896.

Certo gli atti del ramo giudiziario sono i possibili di maggiore riduzione, poichè gli amministrativi pervengono già ridotti, e più ridotti ancora i finanziari, ma riuscirebbe utile per lo sfollo uno studio accurato specialmente sulle carte che riguardano:

1. Le liste elettorali oltre il decennio, sottraendosene i titoli esibiti a corredo delle domande.

2. la corrispondenza relativa al semplice mantenimento delle opere pubbliche di data anteriore all'ultimo trentennio.

3. la corrispondenza riguardante la pubblica istruzione, anteriore al 1860.

4. quella relativa al servizio dei proietti e quindi anche gli statini periodici;

5. le statistiche agrarie e quelle di stato civile che si usavano sotto l'impero delle antiche leggi;

6. tutta la corrispondenza relativa a casermaggio, oltre il decennio, sottraendo solo quanto può aver valore di documento.

E molte altre scritture.

Un'apposita Commissione giudicherebbe sulla oppor-

tunità di portare innanzi al superiore Ministero le singole proposte concrete, le quali, se approvate, produrrebbero, a giudicare dall'Archivio di Salerno, l'economia di un quarto ad un terzo della superficie parietale attualmente occupata. La riduzione degli atti a conservare non sarà mai tale da rendere oscure le notizie o difficile lo studio, ed a suo tempo ne parleremo minutamente.



PRESENTE CONDIZIONE DEI NOSTRI ARCHIVI.

Ed ora che abbiamo discorso del materiale archivistico e del suo ordinamento, ci si consenta di intrattenerci alquanto sulla condizione dei nostri Uffici, lo facciamo perchè siamo sicuri di giovare non ad interessi proprii, ma alla causa comune, e poi anche perchè l'On. Ministro desidera che si dia *sommariamente notizia di quanto fu fatto negli Archivi o per essi tentato* (dal 1866 in qua), e che si *indichino i bisogni, di carattere sì generale che speciale, ai quali sarebbe da provvedere.*

I. Che cosa sono, dicevamo in prefazione, questi *così detti* ARCHIVI PROVINCIALI DI STATO? Sono benefici istituti, utilissimi depositi degli atti delle pubbliche Amministrazioni; ma se dovessimo rispondere noi, aggiungeremmo: sono poveri orfani di bastarda discendenza, divenuti adottivi per necessità e condannati perciò a viver vita grama per un tempo indefinito, respinti dal Governo, fraintesi dal Consiglio di Stato, maltrattati dalle Province, ignorati dal pubblico.

E se così affermassimo non diremmo che il vero.

La loro origine rimonta al periodo del Governo militare perchè le prime disposizioni furono date nel 1808, e poi coi decreti del 3 dic. 1811 e de' 22 ottobre 1812.

Seguì a 12 nov. 1818 la Legge organica, e da quell'anno fino al 1854 una serie non interrotta di utili provvedimenti, dati quasi sempre per *Decreti* o per *Rescritti*, tutelò quella benefica istituzione a cui del resto era stata

fin dalla origine attribuita una notevole importanza. Dopo la unificazione dell'Italia era necessario estendere a tutte le Province del Regno questa istituzione che aveva dimostrata una indiscutibile utilità, ma non si ebbe che qualche opportuna disposizione, come il decreto dei 25 gennaio 1863, indi un periodo d'indecisione, ed alla fine del 1865 la catastrofe: i nuovi codici aveano surrogati i vecchi, ma non aveano considerati gli Archivi, i quali rimasti senza appoggi e senza guida, sono andati declinando sempre, con grave danno dei pubblici e dei privati interessi, con grave pregiudizio per la storia.

La spesa pel mantenimento degli Archivi gravitava sul così detto *Fondo comune* (Decreto 31 gennaio 1840) col quale si provvedeva alle spese obbligatorie, ed era inscritta nel bilancio del Ministero dell' Interno (carico provinciale) come una partita di giro; partita che dopo il 1865 non si volle più tenere, forse perchè la istituzione dei nostri Archivi era diventata regionale, non era più generale per tutte le Province del regno. Archivi provinciali eran però anche quelli di Siena, di Lucca, di Pisa, istituiti rispettivamente negli anni 1856, 1858 e 1860, che vennero dichiarati sezioni dell'Archivio di Firenze, e provinciale era l'Archivio di Reggio Emilia, e di origine provinciale erano altri Archivi. E quanti pubblici Uffici che pure erano regionali non furon avvocati allo Stato?

Ma le Province meridionali non erano ad eguale distanza dalla capitale.

Che il peso pel mantenimento dei nostri Istituti dovesse ricadere provvisoriamente sulle Province, era giusto, perchè essi ne risentivano, come ne risentono, più direttamente i vantaggi, e perchè, a parte la quistione sulla diversità di trattamento di fronte alle Province settentrionali, accettato l'attivo del *Fondo comune* conveniva accettarne il passivo. Ma quello che maggiormente dispiace è il fatto che la provvisorietà dichiarata in origine nel 1865, e ripetuta dal Ministero moltissime altre volte, dura oramai da trentaquattro anni! Vero è che l'attenzione del

Governo si è spesse volte ridestata, quando gravi circostanze si sono imposte, e si son fatte allora molte promesse di serii studî, ma ottenuta la calma, la questione è sempre ricaduta nell'oblio, ed alle agitazioni è subentrato un certo adattamento generale così del Governo e delle Soprintendenze, come di parecchie Province e degli Impiegati, fra i quali chi non ebbe santi che lo aiutassero, si uniformò e subì.

Dal 1866 in qua nella maggior parte delle legislature è mancata l'iniziativa, in alcune non ci è stato il tempo, in altre son venuti meno i mezzi. E quanti progetti diversi caduti tutti senza neanche l'onore della discussione!

Gli Impiegati d'Archivio intanto subiscono tutti i doveri, ma non godono gli stessi diritti e i medesimi benefici degli Impiegati retribuiti dallo Stato. Se han chiesto un provvedimento che migliorasse la loro condizione, si è sempre risposto dal Governo che *quanto prima* si sarebbe provveduto con un formale disegno di legge e che intanto rivolgersero le loro domande alle Province. Più d'una volta han chiesto almeno il beneficio del ribasso ferroviario: la risposta è stata sempre cortese e benigna, ma negativa: *il Ministro era dolente di non poter proporre, benchè lo riconoscesse giusto, un provvedimento di tal genere, perchè gli Impiegati degli Archivi aggregati alle Soprintendenze di Napoli e di Palermo, non sono stipendiati dallo Stato.*

E pure i maestri elementari, classe rispettabile e benemerita come tutte le altre, godono il ribasso ferroviario e non son pagati dallo Stato! Per costoro si è fatto abbastanza per ora, qualche cosa si è pur fatto in pro dei segretari comunali, dei medici e di altre classi, ma in favore degli Impiegati degli Archivi del meridionale non si è fatto nulla, forse perchè rappresentano una classe poco numerosa, forse perchè non sono solidali, forse perchè non danno forti segni di vita, essendo per la maggior parte vecchi o sconfortati; ma è certo che essi servono allo Stato molto più direttamente che non i maestri elementari o i segretari comunali od i medici, ed è certo anche che lo

Stato vuole su di loro tanti dritti che non vuole su di quelli, il dritto di nomina, di trasferimento, quello di sorvegliare, d'imporre i regolamenti, di determinare le tariffe e così via.

Il benessere sociale è direttamente proporzionale all'equilibrio tra dritti e doveri.

II. A risolvere le varie e continue difficoltà che ricorrevano nel campo della malaugurata questione archivistica, a porre un argine alle infinite interpretazioni, spesse volte contraddittorie sulla esistenza o non esistenza di disposizioni precise e speciali, il Ministero, che in verità sentiva e riconosceva la sua grande parte di responsabilità, ricorreva spesso ai pareri del Consiglio di Stato il quale dal 1865 al 1897 fu quasi sempre costante a se stesso, anche quando venne richiesto di decidere a Sezioni riunite. Posteriormente poi pare che le opinioni si siano mutate, almeno per la 4.^a Sezione, e che si siano lasciate da parte tutte le ragioni storiche, giuridiche e d'ogni altra specie che aveano determinate le precedenti decisioni fino a quella del 6 maggio 1898 emessa su ricorso dell'Amministrazione provinciale di Aquila.

E poteva non adattarsi anche il Consiglio di Stato al comune ambiente e restare più oltre immune dal contagio?

Quella decisione che non parrebbe vera se la non si leggesse stampata, dovremmo qui riprodurre nella sua integrità, e chiunque, anche appena iniziato nei regolamenti archivistici, vi farebbe agevolmente i suoi rilievi e le sue annotazioni. La legislazione degli Archivi è certamente un ginepraio, ma nella narrativa di quella decisione noi troviamo molti e gravi errori di fatto e di dritto. Chiediamo venia agli On. signori Componenti la 4.^a Sezione per la forma che siamo obbligati di usare, e dichiariamo di sentire il più alto rispetto per le persone e per la qualità che esse rivestono, ma non possiamo fare a meno di dire che cosa è per noi quella decisione, sia pur

guardandola soltanto negli effetti che sarebbe destinata a produrre, ove la suprema Corte di Cassazione, a cui ci si assicura che il Ministero ha ricorso, o il Parlamento, a cui sarà presentata, non dovessero, secondo le rispettive attribuzioni, indiscutibilmente cassarla.

Dalla semplice lettura e senza guardare al lato storico-giuridico, sorgono spontanee le seguenti osservazioni principali:

1. NON È UNA SENTENZA perchè è poggiata su dei considerando che sono semplici modi di vedere, coi quali cioè, muovendo da premesse in gran parte inesatte, si espone quel che dovrebbe o potrebbe essere, non quel che è sancito dalla legislazione vigente.

2. NON È UN PARERE perchè decide diffinitivamente annullando un Decreto Reale.

3. NON PROVVEDE ALLE ESIGENZE DELLO STATO perchè gli sottrae quella giusta superiorità e quell'ingerenza che sono le migliori ed essenziali garentie per la unità di indirizzo nell'interesse così pubblico come privato.

4. NON PROVVEDE ALLE ESIGENZE DELLE PROVINCE MERIDIONALI perchè queste intendono o di venire esonerate dal peso degli Archivi o di avere su di essi intera autorità, anche per la nomina del Personale, e mal tollererebbero pei concorsi un formalismo che in fondo sarebbe non molto dissimile dall'attuale.

5. NON GIOVA AGLI IMPIEGATI CHE SONO IN SERVIZIO perchè non provvede al loro avvenire, alla loro stabilità, alla possibilità dei trasferimenti e degli ascensi, vantaggi e dritti che essi ora godono pei regolamenti in vigore e dai quali sono, almeno in parte, compensati delle tante difficoltà che han dovuto e devono superare, non esclusa quella dei pubblici concorsi: nè giova AGLI IMPIEGATI FUTURI perchè toglie loro la *carriera* con l'ammissione degli estranei ai gradi superiori, ciò che è contro ogni ragione di equità e di giustizia, e che apre il campo ai favori ed ai personali capricci.

6. Non giovando agli Impiegati NON PUÒ RECAR BENE

AGLI ARCHIVI, poichè quando l'Impiegato venga incoraggiato nel suo ufficio, sia conscio di un avvenire non buio, goda di quelle giuste facilitazioni e di quei beneficii che gli sono indispensabili, solo allora fa più di quanto sarebbe tenuto per dovere, e da quel dippiù, che è figlio non dello sconforto ma dell'entusiasmo, nasce l'incremento degli uffici.

7. È IN CONTRADIZIONE CON R. DECRETI, CON MOLTEPLICI DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO, a cominciare da quella del 2 settembre 1865, CON DECISIONI DELLA STESSA 4.^a SEZIONE, CON PROVVEDIMENTI MINISTERIALI, dal dispaccio 23 maggio 1866, numero 5414, al controricorso 18 aprile 1897, insomma con tutta la nuova legislazione vigente, a prescindere dalla vecchia che non è stata abrogata, nè potrebbe esserlo se non per Legge. Sotto questo punto di vista la decisione del 6 maggio lascia il tempo che ha trovato e riesce quindi inutile.

8. RISOLLEVA IL PERTURBAMENTO CHE SORSE IN CONSEGUENZA DEL DECRETO 21 GENNAIO 1866, con questo di più grave che essa decisione è venuta fuori sulla istanza di una particolare Provincia, quel Decreto sorse invece come provvedimento di indole generale. E bisogna anche aggiungere che quel Decreto non fu un'imposizione, non ebbe lo scopo di dare provvedimenti diffinitivi, non abrogò alcuna disposizione di massima perchè non poteva abrogarne, apportò variazioni solo di forma, non di sostanza, non mirò che a togliere dal bilancio del Ministero dell'Interno una *partita di giro*. E pure con tutte queste attenuanti quel Decreto è stato sempre, dalla sua pubblicazione fino allo scorso anno, riconosciuto come un innocente frutto di buona fede, tanto vero che all'errore si cercò di riparare continuamente così a mezzo di provvedimenti ministeriali, come mediante ripetuti avvisi del Consiglio di Stato. Ora la decisione della 4.^a Sezione non solo risolveva quel perturbamento, ma lo accentua in tal maniera da farlo divenire inevitabilmente disastroso, e per le povere carte e pel Personale che le ha in custodia. Ed

è forse gran bene che non sia ancora generalmente conosciuta, altrimenti i danni già lamentati e denunziati dal Cantelli, dal Cibrario, dal Nicotera, dal Depretis, dal Serena e da tanti altri, si centuplicherebbero.

Son questi effetti di molte premesse inesatte che qui non rileviamo per mancanza di spazio e di tempo, ma che ci riserviamo di esporre con ispeciale memoria. Parrebbe che prima di emettere quella decisione l'On. 4.^a Sezione non avesse impiegato, come lodevolmente suole, un serio studio sui precedenti che riguardano la quistione, a cominciare dai resoconti parlamentari del 1863 e 1864.

In conseguenza delle su esposte ragioni, quella decisione non può considerarsi che come un incitamento perchè il Governo proponga un provvedimento legislativo il quale sia capace:

1.^o di togliere la provvisorietà ormai troppo prolungata della ministeriale con la quale nel novembre 1865 le Province meridionali furono invitate a dichiarare se intendessero o no di assumere il mantenimento degli Archivi.

2.^o togliere la ingiusta disparità di trattamento tra Province e Province, poichè quelle dell'Italia centrale e della settentrionale non subiscono il peso degli Archivi.

3.^o dire se la complessa mole delle carte che si conservano negli Archivi del meridionale debba essere un patrimonio pubblico ovvero una particolare proprietà delle rispettive Province, alle quali dovrebbe quindi attribuirsi ogni autorità così sul Personale come sulle tariffe, sull'ordinamento delle carte ecc.

4.^o provvedere ad una classe di Impiegati non meno benemerita delle altre, la quale dopo la Legge sulla abolizione dei così detti *Ratizzi* per la istruzione secondaria e la legge sugli Impiegati dei cessati Consigli degli ospizi nel Napoletano, è rimasta oramai ed è *unica fuori del dritto comune*. È giusto che quei Funzionari sappiano a chi debbano rivolgersi per esporre le loro ragioni, da chi debbano aspettare che venga tolta nella loro classe

la ingiusta sperequazione. In alcune Province secondo le maggiori o minori correnti favorevoli si hanno lauti assegni, in altre si percepiscono gli stipendi del 1820, e gli Impiegati di queste ultime, come spiriti vaganti in cerca di una consistenza che sfugge, inutilmente si rivolgono al Governo da cui son dichiarati provinciali, e inutilmente si rivolgono alle Province da cui son detti governativi.

III. In generale, sulla natura dei nostri Archivi è opportuno riportar qui senza commenti una parte di quanto è stato scritto finora, e che porta a conseguenze diverse da quelle a cui vorrebbe giungere la 4.^a Sezione, la quale ritiene che all'inconveniente si possa provvedere con una sua decisione, mentre occorre una Legge, come han dimostrato parecchi Ministri, Peruzzi nel 1864, Cantelli nel 1875, Nicotera nel 1877, Depretis nel 1881, e poi la Commissione del 1870, quella del 1874, l'altra del 1881 ecc.

1.^o La Commissione Generale istituita nel 1811 perchè provvedesse alla organizzazione degli Archivi provinciali ebbe l'obbligo di « preparare gli opportuni lavori, « il risultamento dei quali doveva essere per la prima « parte quello di assicurare la collezione delle antiche « carte, salvarle dalla edacità del tempo, riunire tutte le « notizie e farle quindi divenire di pubblica ragione; e « per la seconda poi quello di stabilire con una saggia « direzione ed amministrazione un Archivio in ciascuna « Provincia in cui tutte le carte delle diverse Autorità ed « Amministrazioni dello Stato, e le altre sì pubbliche che « private, consegnate in siffatti depositi, che venivano assicurati dall'autorità del Governo, avessero indi innanzi « la sicurezza della custodia, l'ordine della conservazione, « la speditezza dell'uso, la santità della pubblica fede. »

2.^o Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 settembre 1865, conformemente alla relazione Martinelli: ritenuto « che il titolo di Archivi provinciali nelle Province meridionali si riferisce ad un ordinamento collegato con « Decreti ed usi speciali per la custodia delle carte relative non solo agli interessi dell'Amministrazione ge-

« nerale dello Stato, ma a quello anche de' privati cittadini..... »

3.° Idem a 1.° febbraio 1866: « essendo gli Archivi delle Province meridionali ordinati non al solo scopo delle Province, ma nello interesse generale dei privati cittadini e di tutte le Amministrazioni dello Stato, nessun principio di libertà e di autonomia provinciale potrebbe mai condurre allo abbandono della cura del servizio e della disciplina di simili istituzioni al solo arbitrio delle Amministrazioni delle Province, nè potrebbe l'Amministrazione centrale declinare la responsabilità della custodia ordinata e rigorosa degli atti che essi contengono. »

4.° Id. a 14 aprile 1866: « le disposizioni degli articoli 172 n.° 18 e 180 n.° 4 della Legge 20 marzo 1865 non sono applicabili alle materie per cui tuttora reggono leggi e disposizioni speciali; che quantunque secondo lo spirito delle nuove leggi conviene attribuire la dovuta partecipazione all'Amministrazione provinciale nella nomina degli Impiegati che sono a suo carico, non per tanto le attribuzioni di essa possono restar prosciolte dalle condizioni delle leggi anteriori e dai regolamenti analoghi finchè non siano introdotte nuove regole a surrogare le precedenti. »

5.° Id. id. : « il Consiglio è d'avviso che finchè non si provveda con nuovi ordinamenti, debbano ritenersi in vigore le precedenti discipline; che *con una apposita legge da pubblicarsi*, secondo l'avviso emesso nell'adunanza dei 9 settembre 1865 dalle Sezioni riunite dell'Interno e delle Finanze, potranno determinarsi le norme almeno fondamentali della rispettiva ingerenza del Governo e dei Consigli provinciali nella nomina, sospensione e revoca degli Impiegati degli Archivi nelle Province meridionali. »

6.° Id. nel 1892: « come questo Consiglio ebbe ad osservare con diversi pareri emessi anche in adunanza generale, non può certo mettersi in dubbio che dall'articolo 201 della vigente legge com. e prov. derivi alla

« Rappresentanza Provinciale il diritto di nominare i propri impiegati, e tali sono quelli degli Archivi provinciali, osservate però le norme stabilite dalle leggi e regolamenti intorno alle singole materie; che le norme per la nomina degli Archivisti per le Province napoletane sono sancite dal Rescritto 15 agosto 1832, ed erroneamente la Deputazione provinciale vuol sostenere che tal Rescritto venne del tutto abrogato; che il Decreto 21 gennaio 1866 dispone solo che la spesa pel Personale e pel mantenimento degli Archivi provinciali nel Napoletano ed in Sicilia dovesse andare a carico di ogni singola Provincia, e gli Impiegati passassero a far parte della Provincia; che dall' avere modificato in parte il Rescritto del 1832 ne consegue che conservano tutto il loro vigore quelle disposizioni contenute nello stesso che non furono tassativamente abrogate ».

7.° L' On. Carlo Astengo, che oggi fa parte della 4.^a Sezione nel commento all' art. 172 della legge 20 marzo 1865: « Gli Archivi amministrativi non hanno a confondersi cogli Archivi provinciali che sono oggi una classe di Archivi diventati nazionali. In alcune Province, come le meridionali, agli Archivi delle Province sono unite collezioni di altri documenti che riflettono i diritti dei cittadini o servono alla erudizione storica. Per seguire la presente legge conviene che la confusione cessi. Anche gli Archivi provinciali dovranno passare alle Province, ma occorre per ciò *una legge speciale*, onde dando alla Provincia l' ufficio di conservare i monumenti e l' Archivio provinciale non possa trascurarli, nè abusare, nè compromettere una delle parti più preziose e più care del patrimonio della Nazione ».

8.° La Commissione istituita nel 1870 dai Ministri dell' Interno e dell' Istruzione, nel rispondere ai quesiti 4.° e 5.° che portavano a ricercare la condizione degli Archivi provinciali: « La Commissione trovava Archivi provinciali già costituiti nelle Province meridionali, dipendenti dalle Direzioni generali di Napoli e Palermo, governati

« da un regolamento che risale al 1818. Ma entrando meglio addentro si dovè persuadere che quelli sono veri « Archivî di Stato, sezioni dei Grandi Archivî di Napoli « e Palermo, ai quali la Provincia dava il nome e pagava « le spese sul così detto Fondo comune. E tanto è ciò « vero che pubblicata la legge com. e prov. 20 marzo 1865 « non ci fu verso di applicarla agli Archivî di quelle Province, e sorsero tante difficoltà che i Ministri dell'Interno « e delle Finanze vi faticarono molto senza che in cinque « anni si veggano tolte di mezzo. Nè a parere della Commissione si torranno ove non si ammetta che la Legge « del 1865 parlò soltanto degli Archivî che raccoglierebbero gli atti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali « dentro, o presso a quelli delle Prefetture; e che per quelli « chiamati provinciali perchè stanno nelle Province, ma « veramente di Stato perchè conservano le carte del Governo, bisogna prendere altri provvedimenti.

E come poteva riuscir facile l'applicare ai nostri Archivî la legge del 1865 se essa fu pubblicata anteriormente al passaggio della competenza passiva alle Province? I numeri 18 e 19 dell'art. 172 si riferiscono e dovevano riferirsi soltanto agli Archivî di istituzione provinciale, regionale, nei quali le Province, come molte città, conservavano e conservano le memorie storiche loro proprie, non gli atti del Governo. Di tale specie è l'Archivio provinciale di Napoli.

La stessa Commissione però sentì poi il bisogno di parlar più chiaro, e nelle conclusioni scrisse: « che la Legge « com. e prov. de' 20 marzo 1865 non riguardasse punto, « nè poteva riguardare i così detti Archivî provinciali dell'ex Reame di Napoli, come quelli che sono da considerare, e veramente sono, Archivî di Stato, anzichè provinciali, nel senso che si è soliti attribuire ad una tale « parola. »

9.º La Commissione parlamentare nella 1.ª sessione, 1880-81, della XIV Legislatura: « e veri Archivî di Stato « erano quelli che esistevano nei capoluoghi delle Province

« meridionali. Due cose contribuiscono principalmente a far credere che fossero Archivi puramente locali o semplicemente amministrativi, l'essere a carico del così detto *fondo comune* e il nome che ebbero fin dalla loro istituzione di Archivi provinciali ».

E non indichiamo la legislazione borbonica e specificamente gli articoli 37, 38 e 39 della legge 12 novembre 1818, e gli articoli 3 e 28 del R. Decreto 1.º agosto 1843, perchè secondo la 4.ª Sezione conviene ritenere tutto abolito *per la mutazione di diritto avvenuta nel 1866 e conseguentemente per l'opera indipendente e non uniforme dei singoli Consigli provinciali durante oltre un trentennio.*

Guai se le mutazioni di diritto dovessero avvenire in maniere e per ragioni di simil fatta.

IV. Le pretese difficoltà degli articoli 243 e 244 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 che confermarono come *provinciali* i nostri Archivi, e specialmente l'art. 172, furono in parecchie Province male interpretati e in generale gittarono il perturbamento e la confusione in quell'Amministrazione tanto benefica e già così bene ordinata. Il maggior caos avvenne in conseguenza del Decreto 21 gennaio 1866 e degli altri Decreti e delle Lettere ministeriali con cui si volle interpretare la Legge de' 20 marzo: non soltanto le Amministrazioni provinciali, ma anche i Prefetti si credettero nel pieno diritto di modificare leggi, discipline e tariffe. Gli Impiegati stessi si paralizzarono, incerti, come restavano, del loro avvenire; nè temerono invano, poichè con dolore si è veduto che non in tutte le Province gli Amministratori sono stati sempre degni di lode da quell'epoca in qua. In una Provincia il Consiglio destinava ad altri usi parte del locale in cui si trovava l'Archivio, e le carte venivano trasportate ed ammassate in magazzini ed in soffitte, donde sottrazioni e dispersioni irreparabili; in qualche altra si giunse fino alla soppressione come avvenne all'Archivio di S. Maria C. V.: Vi furono delle Amministrazioni che si credettero

autorizzate a prescindere dalla formalità dei concorsi per la nomina degli Aiutanti, donde un Personale ordinariamente incapace o disadatto: ve ne sono delle altre che son giunte a nominare con lo stesso criterio gli Archivistî - Direttori i quali sono, per origine e per l'ufficio che compiono, pubblici Funzionarii, qualità che certo per ora non hanno gli Impiegati provinciali.

Il Ministero in quell'epoca ai reclami che faceva la Soprintendenza di Napoli perchè lo scandalo finisse, vedendosi di fronte il famigerato art. 172, non seppe come provvedere e rispose sempre con buone parole e con promesse di speciali progetti di legge che invano si aspettano da tanti anni *e per lunga pezza si aspetteranno ancora*, come ebbe ad affermare un ex Ministro guardasigilli. Nè miglior fortuna ebbero i diversi pareri del Consiglio di Stato, che abbiamo in parte riportati: il disordine continuò: parecchi pubblici Uffici visto che gli Archivi divenivano col fatto provinciali, *si rifiutarono di depositare i loro atti*.

Anche in questo senso ebbe a pronunziarsi qualche mese fa il Presidente di un Consiglio notarile che era stato invitato a depositare le schede anteriori al 1850, giusta le disposizioni vigenti.

Il Ministero si preoccupò maggiormente allora e chiesto un altro e speciale parere al Consiglio di Stato, a 13 marzo 1869 scrisse ai Prefetti: « che essendo il servizio « degli Archivi di un interesse generale, dovevano rispettarsi le antiche disposizioni legislative concernenti la « istituzione degli Archivi medesimi, e che la natura di « questi non potè cambiarsi per esser passata la spesa del « rispettivo mantenimento alle Province, e finalmente che « non era concesso agli Amministratori provinciali di fare « qualsiasi innovazione rispetto alle tariffe e alle discipline « vigenti ».

Inutilmente: il male si propaga ed alletta meglio che il bene: i pareri e lettere non si rispettarono, occorre per porre un argine, il Decreto de' 27 maggio 1875.

Intanto qualche Prefetto assolutamente ignaro della natura e perfino della esistenza dei nostri Archivi di Stato, e che li confondeva, come per molti avviene, con quelli proprii dell'Amministrazione provinciale, ha lasciato fare, donde i mali che abbiamo denunciati: qualche altro soverchiamente rigido custode delle prerogative del Governo, scrisse chiaro che *quantunque pagati dalle Province gli Impiegati dei nostri Archivi sono obbligati a seguire i regolamenti imposti dallo Stato*; e di qui impossibili i vantaggi che godono gli Impiegati dello Stato, e negati quelli che offrono le Province. Talora poi malgrado la buona volontà, almeno in parole, dei Prefetti e delle Amministrazioni provinciali, il Personale degli Archivi sarebbe condannato a languire, se non trovasse nelle proprie virtù la forza a resistere e a sperare tempi migliori.

Presso la maggior parte delle Province però la questione di dritto si è mantenuta sempre viva contro lo Stato, ma non si è ritenuto, come mezzo efficace a vincere, lo sbizzarrire contro il Personale: si è compreso che non si risolve la quistione col conculcare i dritti di pochi Impiegati o col negare loro i beneficii goduti dagli altri, cestinando le richieste o rimandandole all'infinito col fine di stancare.

Non è mancato neanche il caso assolutamente raro di vedere attribuiti maggiori assegni a gradi assolutamente inferiori.

In generale poi le Province meridionali desiderano, ed è giusto, che si tolga la diversità di aggravii tra le Province d'Italia, come è giusto che si tolga la diversità di trattamento tra Impiegati che compiono lo stesso ufficio ed adempiono agli stessi doveri. Qualcuna delle Province più restie crede: 1.° *che col migliorare gli stipendii degli Impiegati verrebbe a riconoscere il dovere di subire la spesa pel mantenimento dell'Archivio*; ma il dritto che hanno esse di liberarsi di tale spesa di fronte allo Stato non pare che sia di quelli che si prescrivono — 2.° *che il mantenimento dell'Archivio sia un nuovo e ingiusto onere im-*

posto dallo Stato; ma non fu imposto, perchè le Province furono nel 1865 interrogate se volessero assumerlo, nè fu nuovo perchè esiste fin dal 1843 e nel 1866 cambiò soltanto di forma; nè poi può dirsi assolutamente ingiusto se si guarda all'interesse della storia regionale e al maggior vantaggio che risentono i cittadini della Provincia con l'aver l'Archivio nel capoluogo piuttosto che a Napoli dove doveano e nel caso dovrebbero raccogliersi gli atti — 3.° *che in ogni caso si dovrebbe godere assoluto il dritto di nomina degli Impiegati*; compartecipazione sì, ed è giusto, e già esiste, tanto vero che il Governo non ha pensato mai di bandir concorsi d'ufficio; ma l'autorità assoluta non pare possibile, perchè sparirebbero principalmente l'unità di indirizzo e l'avvenire degli Impiegati. E poi non possiamo certo supporre ~~gli~~ Amministratori, i quali pensino che nella questione di nomina del Personale d'Archivio entri il dritto di soddisfare a sentimenti di vanità: sanno tutti invece che si tratta di provvedere a pubblici interessi. D'altra parte occorrerebbe sempre una Legge che attribuisse alle Amministrazioni provinciali la facoltà, che ora non hanno, di creare pubblici funzionarii. Tali sono gli Impiegati di Archivio, sia per la loro origine (art. 2 Decr. 21 apr. 1817, art. 48 della leg. 12 nov. 1818), sia per l'indole stessa dell'ufficio, come per gli atti, i quali hanno carattere di pubblico documento, fanno cioè fede in giudizio, senza andar soggetti a visti (art. 60 R. D. 27 magg. 1875) o a registro (legge 13 sett. 1874) — Chi risponderà intanto delle conseguenze a cui potranno dar luogo Archivisti improvvisati ed intrusi i cui atti sono illegali e nulli? — 4.° *che per gli Impiegati di Archivio vi è una tariffa di stipendii che le Province non potrebbero alterare*. Quest'argomento non ha bisogno di chiarimenti, tanto più che non è adottato se non da pochissime Province. Una sola di esse crediamo che abbia in buona fede richiesto su questo riguardo un parere, in seguito al quale parificò gli stipendii, e il superiore Ministero dell'Interno, con lettera che ci siamo procurata in copia legale, rispose: « ritiene questo Mini-

stero che non possa certo dar motivo a qualsiasi censura la determinazione presa da cotesto Consiglio Provinciale di aumentare gli stipendi agli Impiegati addetti all'Archivio e che neppure possa disapprovarsi come contraria al disposto di legge l'altra determinazione di valersi dell'opera di alcuni di essi in servizio della Provincia purchè per altro non ne derivi il menomo pregiudizio al servizio dell'Archivio. All'opposto però, a motivo delle speciali cognizioni che si richiedono per il ramo degli Archivî, non potrebbero certamente esservi applicati gli impiegati dell'ufficio provinciale o quelli attenenti a qualche altra istituzione dipendente dalla Provincia ».

Notiamo però con qualche soddisfazione che il numero delle Amministrazioni provinciali che han dimostrata una certa avversione per gli Archivî è andato sempre scemando: basta consultare gli atti dei Consigli. Speriamo che non vi siano più oltre le ritardatarie e che non abbia ragione quel vecchio Archivistà il quale ripeteva sempre: non isperate nelle Amministrazioni provinciali se intendete di restare negli Archivi: esse non vi daranno se non chiedete, vi negheranno se chiederete, si offenderanno se insisterete. Certo non dividiamo le sue convinzioni, ma il poverino che avea servito per cinquantadue anni continui, senza mai un miglioramento di stipendio, moriva poverissimo e dimenticato. Non dividiamo le sue convinzioni perchè abbiamo fiducia nella giustizia il cui trionfo può tardare, ma non venir meno; solo avvisiamo gli aspiranti alla carriera archivistica che se non sanno fare altro che gli Impiegati d'Archivio, devono uniformarsi a soffrire più degli altri. Meglio farebbero però se pensassero di entrare come Impiegati d'ordine nelle Prefetture servendo prima nell'esercito per dodici anni. Da Impiegato d'ordine ad Archivistà il passo è facile, si arriva con un modesto esame d'idoneità: alla direzione d'un Archivio di Stato (provinciale) si perviene vincendo tre successivi concorsi, indetti ciascuno per un posto solo

e consistenti in un esame su programma vario e vastissimo. Aggiungi che secondo il nuovo disegno di Legge si richiederà, per entrarvi, una laurea o almeno il diploma di Notaio.

V. Ed ora poche parole sulle vicende dell'Archivio di Salerno.

In seguito alla lettera ministeriale de' 25 novembre 1865 con la quale si invitarono le Amministrazioni provinciali a dichiarare se intendessero o no di assumersi il peso del rispettivo Archivio, il Consiglio della Provincia si occupò della proposta nella seduta del giorno 8 gennaio 1866, prima cioè, del Decreto del successivo giorno 21. Il Presidente desiderava che si accettasse in massima la proposta del Ministero: il relatore osservò invece che prima di deliberare, convenisse vedere quale fosse la spesa da sostenersi e se non gravasse di troppo l'erario della Provincia. Venne quindi nominata una Commissione alla quale fu dato incarico di studiare una triplice proposta formulata dal Presidente: « 1.° se il Consiglio voglia accettare a carico della Provincia gli Archivi — 2.° se voglia rifiutarli — 3.° se voglia accettarli, osservando al Governo che gli Impiegati restando a suo carico, dovrà esso regolare il modo di amministrazione ».

Seguì la discussione nella tornata del giorno 11: le proposte furono varie e molte: il Commissario regio fece notare « che era indifferente al Governo la conservazione o l'abbandono dell'Archivio da parte della Provincia; per legge (?) gli Archivi provinciali erano soppressi, ma siccome le Province meridionali di Italia avevano quella istituzione, così il Governo avea creduto di far cosa grata interpellare i Consigli provinciali se volessero o pur no conservarla, ed era poi indifferente per esso qualunque risoluzione venisse adottata ».

In massima si accettava la conservazione, ma si volevano imporre delle condizioni. Fu proposto un primo ordine del giorno così concepito: « il Consiglio in vista

della utilità che deriva dalla conservazione dell'Archivio, quantunque le sue finanze fossero non prospere a segno di accettare nuovi oneri, pur tuttavolta vota per la conservazione, lusingandosi che con l'amministrazione che ne farà gli riuscirà di portare un'economia sensibile, *specialmente sulla pianta e sulla remunerazione degli Impiegati* ».

È bene notare che lo stipendio era, come in parte è, quello fissato con la ministeriale 20 maggio 1820; che una economia si sarebbe fatta con la soppressione del terzo dei dritti di ricerca e di scritturazione, stato assegnato agli Impiegati col Rescritto 6 ottobre 1848, e che un'altra si pensava di ottenerla con la riduzione delle spese di ufficio.

Fu in fine deliberato che si conservasse l'Archivio senza imporre condizioni di sorta, e solo si facesse voto al Governo per ottenere la concessione del Monastero di S. Giorgio.

Dunque il peso dell'Archivio fu voluto.

L'Archivista reclamò contro la riduzione delle spese di ufficio che era stata attuata subito, portandosi l'assegno da lire 306 a lire 100, ma il Consiglio alla unanimità rigettò l'istanza. Quasi contemporaneamente chiesero un aumento di quel fondo altri uffici e l'ebbero.

Nel 1867 lo stesso relatore, che fa ancora parte del Consiglio, a proposito degli Impiegati dell'ufficio amministrativo che chiedevano un miglioramento di stipendio, dichiarava, e il Consiglio approvava: « la Deputazione e la Commissione hanno riconosciuto che qualche considerazione si dovesse avere pei richiedenti, sotto il doppio aspetto, e pel servizio che prestano, e per essere rimasto troncato ogni loro avvenire *col solo fatto del loro passaggio dal ramo governativo (opere pie) a quello provinciale* ».

E gli Impiegati dell'Archivio non erano nelle stesse condizioni?

Nel 1873 fu chiesto un miglioramento di stipendio:

il Consiglio rimandò la petizione *all'epoca in cui si sarebbe trattata la riorganizzazione dell'ufficio*. Rinnovata l'istanza nel 1882, dopo nove anni, il Consiglio dichiarò che *gli Impiegati dell'Archivio non sono della Provincia, sibbene del Governo*.

E la deliberazione degli 11 gennaio 1866?

Nel 1883 il Consiglio equipara lo stipendio del Secondo Aiutante a quello del Primo, e sulla domanda di questo non prende alcuna deliberazione.

Questo trattamento si faceva alla persona o al grado?

Rinnovatasi la domanda, nel 1884, da tutto il Personale per ottenere il miglioramento altre volte promesso, il Consiglio rimanda la discussione, e benchè già avesse riconosciuto che *il lavoro d'Archivio si era senza dubbio aumentato di molto* nel successivo anno approva la relazione con cui la Commissione del bilancio ripete che *gli Impiegati dell'Archivio provinciale sono di nomina governativa e che la relativa spesa è anche di sua natura governativa*. Propone quindi che non si alterino, *per ora*, i relativi stipendî meno soltanto pel Commesso.

Forse questo si ritenne di nomina provinciale.

Su di nuova istanza avanzata nel 1887 il Consiglio vota l'ordine del giorno *puro e semplice* — Cioè?

L'Archivista signor Di Grazia chiede allora d'esser collocato a riposo ed il Consiglio, *non trattandosi in sostanza che di affermare un dritto ammesso e riconosciuto dalla legge*, accoglie l'istanza nella seduta del 12 novembre 1888 e delibera che si bandisca il concorso pel rimpiazzo e che intanto resti il signor Di Grazia al suo posto.

Proprio così. Dunque la Provincia esercitava i suoi diritti.

Dal 1867 al 1889 sulle domande individuali dirette ad ottenere un miglioramento di stipendio o qualche gratificazione, fu deliberato quasi costantemente: *non trova luogo a deliberare*: il più delle volte non si provvide affatto, ma dopo decine di rimandi.

Ricorderemo sempre quel che ci diceva una persona competentissima: « non assolutamente col pugnale si deve uccidere, si può uccidere anche a colpi di spillo »!

Nel 1890 a proposito della nomina del nuovo Archivistista ha luogo una lunga e vivace discussione che meriterebbe d'essere qui integralmente riportata. Vien riconosciuta però una certa specie di diritto da parte della Provincia sulla nomina del Personale di Archivio, e il Consiglio pur facendo voti che la spesa per questo Istituto sia avocata allo Stato, delibera passarsi alla nomina del nuovo Archivistista e vi procede con votazione *a scrutinio segreto*. Nel 1892 il Consiglio, vivamente compiaciuto del nuovo indirizzo dato all'Archivio, approva a grande maggioranza la relazione con cui la Deputazione « dichiarando di non aver neppur cominciato gli studî per la competenza passiva, elogia vivamente la bravura e la laboriosità » (del Personale d'Archivio), e tra l'altro scrive: « Convien benvero fin da ora essere un vero principio di giustizia e di eguaglianza pareggiare le condizioni degli Impiegati in rapporto non solo all'aumento sessennale, ma anche all'aumento dell'antica tariffa degli stipendî, (1820) adottato già col fatto per tutto il resto del Personale, facendosi eccezione del solo Archivistista. Il miglioramento anzi avvenne pure pel predecessore dell'attuale, ciò che rilevarebbe di più la disparità di trattamento da correggere, perchè costituisce una vera antitesi tra le antiche e le nuove migliorate condizioni del servizio ».

Si riconosce però la necessità di trattare le quistioni organiche nella sessione ordinaria.

Nella seduta del 18 novembre 1893 la Deputazione stessa espone che per l'Archivio provinciale di Stato pendono da più tempo diverse quistioni: « l'una si riferisce alla competenza passiva dell'Istituto nei rapporti tra la Provincia e il Governo » e per la quale chiede d'essere autorizzata a fare tutto ciò che è in suo potere perchè sia presto risolta dal R. Governo la pendente quistione di competenza passiva; « la seconda categoria di quistioni

riflette il miglioramento degli stipendî e la concessione dell'aumento sessennale », e per questa chiede d'essere autorizzata a studiare definitivamente ed in base alle vigenti disposizioni legislative, il domandato miglioramento delle sorti del Personale e ripresentarsi poi al Consiglio con analoghe proposte concrete. L'assemblea approva, e il Personale dell'Archivio spera. Nella sessione ordinaria del 1894 poi la Deputazione adempiendo all'incarico, propone che « comunque allo stato attuale della legislazione in materia, non fosse nella facoltà della Rappresentanza provinciale di arrecare variazioni alle disposizioni organiche del 12 novembre 1818, sia invece giusto e conveniente pur troppo di sollevare alquanto le sorti degli Impiegati dell'Archivio ad oltre tre quarti di secolo di distanza, del pari che rendere meno incerta la posizione dello Straordinario; considerato che vacando il posto di 1.º Aiutante, *del quale può farsi a meno senza alcun detrimento del servizio*, atteso la solerzia del Personale esistente sotto la intelligente ed operosa direzione dell'attuale Archivista, possa addirsi la corrispondente economia pel domandato miglioramento, con lievissima aggiunzione all'articolo proprio del bilancio; poichè sia incontestabile che dal migliorato ordinamento dell'Archivio e dal conseguente più perfetto funzionamento suo derivano maggiori entrate alla Provincia »; siano attribuiti, « a titolo di semplice annuo assegno personale », dei modesti assegnamenti. E, nel fare tale proposta la Deputazione dichiara *di essere profondamente convinta della provincialità della competenza passiva per l'Archivio*; ma il Consiglio a maggioranza respinge l'ordine del giorno, ritenendo che « l'accettarlo si sarebbe tradotto in una vera modifica dell'organico » e quindi in un « pregiudizio nella quistione pendente circa la competenza passiva di tale spesa ».

Certo però all'On. Consiglio non si era fatta notare la vera posizione dell'organico, quale risulta dagli antichi e dai nuovi bilanci: variazioni ve ne sono state per tutti gli assegni dell'Archivio, meno che per un solo.

Ci si perdoni se la necessità dei confronti ci costringe a notare che solo in Salerno e soltanto per gli Impiegati d'Archivio non si badò che dal 1820 ad oggi i tempi sono interamente mutati ed i bisogni sociali si sono moltiplicati. Ciò si riconobbe però nelle altre Province e si provvide, e si riconobbe e si va sempre più riconoscendo anche dall'On. nostra Amministrazione per tutti gli altri Impiegati che sono a carico del bilancio provinciale: basta confrontare il numero e l'ammontare degli stipendî che si pagavano nel 1867 con quelli che si pagano oggi.

E pure il personale dell'Archivio ha ben meritato e la Deputazione ed il Consiglio lo han detto e scritto moltissime volte. Non sarebbe quindi da compatire se dicesse che « il sole scalda chi vede? »

Vi è in Archivio uno Straordinario il quale ha lavorato dal 1886 al 1890 *gratis*, dal 1891 al 1893 con modestissima gratificazione, dal 1894 al 1895 con un compenso annuo di lire 510, dal 1896 al 1898 poi con lire 410, senza aver mai potuto ottenere una qualifica qualsiasi, nè la ripartizione dell'assegno in dodicesimi.

Anche per la nomina di un Applicato si è detto che ostano gli organici; ma accanto alla impossibilità di tali nomine non vi sarebbe stata pure la impossibilità di sopprimere gli Alunni, uno dei quali ha funzionato fino a pochi anni or sono? È la qualifica di Aiutante o di Archivista - Direttore che non possono dare le Province fino a che durerà l'attuale legislazione, ma con altre qualifiche si possono sempre nominare Impiegati, su proposta del Direttore dell'Archivio che è il solo responsabile dell'Ufficio. Non altrimenti si son regolate ed han provveduto parecchie Province. E come non dovrebbe esser così se il materiale archivistico va sempre aumentando, e il lavoro cresce di giorno in giorno? Come si potrebbe affrettare il deposito delle schede notarili se non si provvedesse all'aumento di Personale? Il dritto di nominare Impiegati d'ordine fu riconosciuto ed attuato fin dal 1886.

L'articolo: « *studii sulla competenza passiva per l'Ar-*

chivio », riprodotto nell'ordine del giorno di quasi tutte le adunanze consiliari dal 1890 in poi fu alla fine soppresso senza essere andato mai in discussione, quantunque si fosse chiesto non esplicitamente un aumento di stipendi, ma una risposta chiara e precisa della quale si sarebbe giovato il Personale per far conoscere al Governo la condizione sua.

Intanto per avere qualche cosa di più l'attuale Personale ha dovuto fare a meno di un Aiutante sottoponendosi cioè ad un maggior lavoro a cui non sarebbe obbligato; e pure si era proposto che il relativo fondo, sul quale vi è anche l'assegno per lo Straordinario, si sopprimesse, visto che si poteva fare a meno di quell'Impiegato. Si era chiesto che la quota assegnata a ciascuno si aggregasse allo stipendio o almeno si ponesse come *assegno* tanto perchè in vista della nuova Legge il Personale del nostro Archivio non fosse in Italia ultimo per lo stipendio, come ultimo non è per tutt'altro; ma una voce autorevole osservò in Consiglio che il convertire una remunerazione in assegno è *cosa immorale*.

Non si era guardato agli altri assegni che figuravano e figurano nel bilancio della Provincia.

Qualche altra volta a proposito d'una richiesta di gratificazione per lavori straordinarii si era detto che « *nessuna remunerazione spetta per lavori d'ufficio i quali anche se straordinarii sono obbligatori* ». Forse non si era badato che gli Impiegati hanno solo l'obbligo di custodire gli atti e di rilasciare le copie, e quando compilano un inventario compiono un lavoro straordinario che altrove è retribuito, come è retribuito il lavoro di riordinamento. Altrove nello scorso anno il Consiglio provinciale deliberò 5000 lire di gratificazione perchè si riordinasse l'Archivio il quale per ampiezza è la quinta parte del nostro.

Nè altrimenti si regolò la nostra stessa Amministrazione quando fu posto in miglior sistema l'Archivio suo proprio.

Dal processo verbale della seduta 7 settembre 1898

risulta: *la Deputazione ritiene che gli Impiegati dell'Archivio siano provinciali e come tali abbiano tutti i diritti e i doveri.* « Ricorda che il Consiglio di Stato (4.³ sez., aprile 1898) in una causa tra la Provincia di Verona ed il Prefetto del luogo stabilì che essi sono addirittura di nomina provinciale ». Dichiarò però che ogni quistione così di miglioramento di stipendii, come di aumenti sessennali e di variazioni nel Personale si connette all'altra degli organici *da farsi*. Così questi Impiegati aspettano ancora la promessa fatta dal Governo, nel 1867, di presentare una legge e la promessa fatta dall'Amministrazione provinciale, nel 1873, di provvedere ad un organico.

Due soluzioni potrebbe avere la quistione che si è sempre voluto rendere difficilissima solo in Salerno: che venga fuori la promessa legge, o che si guardi il problema quale fu opportunamente posto con la relazione amministrativa fatta dall'on. Deputazione nello scorso anno: bisogna distinguere il *JUS CONDENDUM DAL JUS CON-DITUM*.

Presentate nello scorso anno delle singole richieste circa il beneficio del sessennio, conformemente alla richiesta collettiva del 1892, qualcuna è stata accolta e provveduta, qualche altra *non si è discussa*.

Ciò è forse dipeso da un equivoco o da una distrazione perchè quella domanda venne posta fra le petizioni, mentre non è tale, non è intesa a chiedere gratificazioni o sussidii: il suo posto era fra gli alligati al progetto di bilancio e dovea discutersi in occasione dell'art. 2.^o cap. I, tit. I, Spese. Del resto son diritti che non si prescrivono e che spettano al Personale d'Archivio, sia che lo si consideri provinciale, sia che lo si ritenga governativo.

L'Ufficio amministrativo però avea ottenuto il beneficio del sessennio fin dal 1890 e l'Ufficio tecnico fin dal 1891, ed a far tempo dal 1878.

Alle domande di congedo il limite massimo assegnato è stato quello di giorni venti, perchè così *prescrive il regolamento provinciale* — Nel 1897 furono soppressi gli

assegni ai Direttori per le spese di ufficio: l'Archivio vi era stato compreso.

Così nelle disposizioni restrittive si è volta per volta Impiegati provinciali o governativi, nei vantaggi non si appartiene mai all'una nè all'altra categoria.

Il lavoro intanto è andato e va sempre aumentando: il nostro Archivio che è più antico di tutti gli altri, essendo stato istituito nel 1814, comprendeva n. 3 stanze nel 1827, 4 nel 1835, 9 nel 1840, 11 nel 1866, 17 nel 1872, 23 nel 1878, 27 nel 1883, 34 nel 1886, 46 nel 1896 e 50 nel 1899 oltre agli scaffali che si son raddoppiati dovunque è stato possibile.

L'opera degli Impiegati, massime dal 1890 in qua, è stata riconosciuta degna di encomio continuamente, dal Ministero, dalla Soprintendenza, dai Prefetti e dall'Amministrazione provinciale; anzi le espressioni di lode di quest'ultima molte volte sono state tali che il Personale, il quale sarà di ciò sempre grato, si sarebbe certo preoccupato di vedersi sorgere intorno invidie e gelosie, con le relative conseguenze, se *provvidenzialmente* non avesse avuto in suo favore la non invidiata proporzione degli assegni.

VI. Veduto da quante diverse potestà e con quale variar di opinioni e di criteri si trovino sbattuti i nostri Uffici, non ci resta che rimandare ad altra occasione e ad altro lavoro il dir di più: per ora finiamo con poche parole di conclusione.

Gli Archivi devono essere un'istituzione regionale, esclusivamente regionale, ovvero una istituzione generale; devono quindi essere proprietà della Provincia o proprietà dello Stato: volerli considerare come qualche cosa di misto è un'imprudenza sotto ogni riguardo. Gli Impiegati devono essere pubblici Funzionari o particolari impiegati delle Province: l'ibridismo non ha mai fatto bene. Ora che la questione archivistica si va da ogni parte risolle-

vando, non dubitiamo che vi sia il concorso di tutti nello interesse generale.

Il Governo vorrà riparare alle conseguenze del Decreto del 1866, non negherà ad alcune Province ciò che concede ad altre; non permetterà che si diano più oltre alle sue espressioni interpretazioni assolutamente contrarie alla intenzione sua ed a specifiche disposizioni di legge; non lascerà che si contravvenga a principii inconcussi di dritto pubblico col far cadere di fatto disposizioni di legge gravissime e fondamentali;

Il Consiglio di Stato fedele alla sua alta missione tornerà a spiegare l'azione sua regolatrice dove e quando i suoi responsi saranno utili o necessari, nei casi cioè in cui la Legge non provveda, o venga male interpretata o male applicata: sarà effettivamente lo stesso Potere esecutivo ordinato in modo da tutelare maggiormente tanto i pubblici quanto i privati interessi;

Le Soprintendenze, per quanto può permettere il Decreto del 31 dicembre 1891, riprendano vita e morale influenza: esse attualmente non appaiono che quali nobili avanzi di uno splendido e famoso antichissimo edificio, corroso dal tempo e dalle intemperie, minato e distrutto dalla ignavia dei suoi e dall'abbandono degli altri. I suoi nobili Funzionari smettano le inconsulte ed ingenerose preoccupazioni, le sterili gelosie che hanno finora influito a ritardare le tante volte promesse e così vivamente aspettate riforme;

Le Amministrazioni provinciali infine nell'agitata questione degli Archivi intervengano calme e benigne, e preoccupate soltanto del pubblico interesse, rendano coi validissimi mezzi di cui dispongono quegli utili servigi e portino quella benefica influenza che il Paese da loro si aspetta.

Così poniamo termine a questa geremiade che si è prolungata di molto pel bisogno che sentivamo di denunciare a chi di ragione i mali che affliggono i nostri Istituti. Auguriamo che quanto disadornamente abbiamo

detto non resti tutto perduto e che le condizioni degli Archivi non divengano giorno per giorno più anormali: desideriamo che qualche lettore abbia dei dubbî su qualcuna delle nostre affermazioni e ci inviti a dimostrare che non siamo in errore. Per ora affermiamo che quanto sta qui scritto risulta da documenti e che noi siamo sicuri d'aver detta la verità — Abbiamo fatto male? Ci saremo attirata addosso l'ira del Cielo? Aspettiamo tranquilli.

Salerno, agosto 1899.

Paolo Emilio Bilotti

Direttore dell'Archivio di Salerno

